

---

# **STORIA DELLE DONNE : L'INGRESSO NELLA CITTADINANZA**

*di Agnese Argenta*

---

La scolarizzazione di massa è stata uno dei grandi fattori di mutamento della coscienza e del ruolo femminile.

I nostri ragazzi siedono ormai fianco a fianco in ogni ordine e grado della scuola (ancora nel dopoguerra molti tipi di scuola avevano rigorosamente distinte le sezioni maschili e femminili, addirittura in edifici diversi) ascoltano le stesse cose, hanno lo stesso processo di integrazione sociale, si impegnano sugli stessi obiettivi.

Questa trasformazione radicale è stata ed è vissuta dalla scuola quasi inconsapevolmente.

Spesso non è spiegato ai ragazzi né sui libri di testo, né da riflessioni, la trasformazione dei ruoli che la scuola ha indotto.

Questa trasformazione ha finito con l'essere vissuta in una sorta di convivenza acritica.

Tra i compiti che la scuola deve assolvere, vi è quello di aiutare i ragazzi e le ragazze a prendere coscienza di cosa significhi essere maschio o essere femmina, per rendere i giovani coscienti dei problemi della trasformazione dei ruoli che la nostra società attraversa e che non ha ancora totalmente compiuto.

Bisogna stimolare una riflessione critica femminile sul nostro passato, rendendo la storia delle donne non un capitolo aggiuntivo della storia generale, ma piuttosto una chiave di lettura di questa stessa storia alla quale dobbiamo dare delle risposte anche nella didattica.

La direttiva Prodi del marzo 1997 va in questo senso.

Per la prima volta si chiede che i programmi ministeriali della scuola siano aggiornati con la storia del movimento per le donne, dalle battaglie per il voto al femminismo.

Generalmente, si ricorda che le donne si recarono per la prima volta alle urne nella primavera del 46 per le elezioni comunali prima, per il referendum e la Costituente il 2 giugno 1946.

In realtà, il decreto legislativo luogotenenziale, governo Bonomi, è del 30 gennaio 1945, mentre l'Italia del nord era ancora occupata ed era ancora momento di Resistenza. Il decreto legislativo è molto semplice, solo tre articoli. Il primo estende il diritto di voto alle donne, il secondo ordina la compilazione di liste elettorali femminili distinte da quelle maschili, clausola che può far pensare al desiderio di verificare gli esiti elettorali del voto alle donne, il terzo esclude le prostitute che esercitavano *il meretricio al di fuori di luoghi autorizzati*.

La discriminazione è resa più grave dall'ipocrisia di escludere dal diritto di voto le prostitute visibili, mentre potevano votare quelle delle case chiuse. Questa norma viene abrogata nel 1947.

Nel decreto non è prevista l'eleggibilità delle donne, che sarà sancita nel marzo 1946, pochi giorni prima delle tornate delle elezioni comunali.

Il decreto del 30 gennaio 1945 passa senza grossi problemi. E' abbastanza significativo che questo decreto non solleciti nessuna discussione politica. Nessuno si alza a dire: *Io sono contrario*, come era successo per tutto l'800 ed i primi del '900.

D'altronde, nel 1945, questo non era possibile: quasi tutto il mondo ormai, negli anni trentaquaranta aveva concesso il voto alle donne. L'Italia precede tra i paesi europei solo la Svizzera, dove le donne voteranno a partire dal 1971.

L'unico che chiede una riflessione è il ministro Brosio del partito liberale, unica forza a mostrare qualche esitazione sul voto alle donne. Il Consiglio dei ministri approva senza discussione il decreto. In quel momento molto più lacerante è il problema delle epurazioni dei funzionari civili e militari. Il voto arriva così senza neppure un eco delle battaglie femministe o dei dibattiti parlamentari che avevano periodicamente e infruttuosamente contrassegnato i decenni dell'età liberale.

Il voto è sostanzialmente elargito: il fascismo ha cancellato la memoria storica delle rivendicazioni femministe dell'800 e del primo 900.

La frase più ricorrente dell'epoca era *Il femminismo non è un fenomeno italiano*.

In effetti non è stato così, ma se ne è persa la memoria.

In tutto l'800, malgrado la rimozione operata dagli storici, il tema del mutamento del ruolo delle donne è centrale nel dibattito politico e culturale. Con la nascita del Regno d'Italia, dal 1861 al 1888, quasi ogni anno appare un disegno di legge o un dibattito parlamentare sul voto alle donne.

Il dibattito diventa più intenso in coincidenza con i progetti di riforme elettorali generali e prosegue per tutta l'età liberale.

Per tutto questo lungo periodo si parla di due tipi di diritto di voto:

il voto politico, malgrado alcuni progetti, non fece mai parte delle reali possibilità;

il voto amministrativo ebbe molte possibilità, ma non arrivò mai in porto.

La distinzione fra i due tipi di suffragio era legata da un lato alla concezione europea di ancien régime in cui le donne erano presenti nelle forme di rappresentanza locale legate agli interessi patrimoniali e dall'altro lato alla concezione liberale italiana per cui i poteri locali non dovevano rivestire nessun significato politico.

Quindi, in teoria si ammetteva più facilmente che le donne, in quanto contribuenti, potessero essere elettrici per i comuni e per le provincie.

Proprio perché questa possibilità era ritenuta più reale la si teme di più: per questo la legge comunale e provinciale italiana del 1865 vieta espressamente il voto e l'eleggibilità alle donne. Il voto era riservato alle vedove in regime di separazione dei beni e alle nubili ed era previsto per corrispondenza.

Altri progetti sul voto amministrativo delle proprietarie, legati ad interessi e non a diritti individuali, vengono presentati da Lanza nel 1871 e Nicotera nel 1876: le commissioni li esaminano, si pronunciano in senso positivo, anche se con forti opposizioni interne, ma i progetti vengono insabbiati.

Nel 1877, nel clima di speranza suscitato dall'avvento della sinistra al potere, Anna Maria Mazzoni, fondatrice della Lega promotrice degli interessi femminili, lanciava la prima petizione in cui chiede al Parlamento di considerare le donne cittadine, contribuenti, capaci e non passibili delle limitazioni a cui sono soggette.

La relazione di Zanardelli, della commissione incaricata della riforma elettorale politica del 1880, prima elenca tutti i motivi favorevoli alla richiesta avanzata ma conclude con un rifiuto basato su ragioni non di principio ma di opportunità. L'argomento principale è il ruolo che la donna svolge nella famiglia: occuparsi di politica sarebbe per la donna andare contro natura.

Le differenze dei ruoli sessuali assumono il valore assoluto delle leggi naturali. Quindi la legge naturale non può essere modificata da leggi storiche.

Nel 1881, in occasione del disegno di legge di riforma elettorale politica, il voto alle donne torna in discussione alla Camera. Il relatore della commissione, Coppino, liquida la questione così:

*Questa commissione non discute la eguaglianza dell'uomo e della donna, ma considera questi individui esseri destinati a formare un'unità nel seno della famiglia, e riserva ad altri e ad altro tempo il vedere quali e quanti diritti politici possano essere conferiti alla parte più gentile.*

Il dibattito viene chiuso brutalmente nel 1888 in occasione della riforma della legge comunale e provinciale in un intervento di Crispi. Passa il principio che per lungo tempo chiuderà la questione: non si nega il diritto delle donne al voto, ma l'opportunità del suo esercizio. Per quasi venti anni non ci saranno discussioni parlamentari sul voto alle donne.

Le italiane in età liberale ottengono invece (oltre ad alcuni diritti civili, come quello di testimoniare negli atti pubblici e privati, dicembre 1877) la parità dei diritti di rappresentanza in campo economico e sociale. diventano elettrici ed eleggibili nei consigli di amministrazione delle congregazioni di carità e di altre istituzioni pubbliche di beneficenza nel 1890, nei collegi dei probiviri per i conflitti di lavoro nel 1893, nelle Camere di commercio e negli organi elettivi dell'istruzione elementare e popolare nel 1911.

Intanto il movimento suffragista giunge al culmine, sia in Europa che negli Stati Uniti, negli anni che vanno dalla fine del secolo alla prima guerra mondiale. Tranne la Francia, che prima ad avere il suffragio universale maschile, ha poi una vicenda simile alla nostra per quanto riguarda il voto femminile.

Ci fu poi una crescita di collegamenti internazionali e nazionali ed in Italia, per la prima volta e per breve tempo, si alleano le associazioni femministe di area cattolica, socialista, liberale. Tra il 1906 ed il 1911 nascono numerosi Comitati pro voto.

Questa situazione non ha riscontro nei lavori parlamentari che continuano ad essere contrassegnati dalla tradizionale indifferenza al problema. La proposta giolittiana, nel 1910, per il suffragio universale anche dei maschi analfabeti, esclude il diritto di voto alle donne.

Il lavoro della commissione è accompagnato da un'inchiesta sulla presenza sociale delle donne, che porterà alla conclusione che non vi è nessuna ragione per negare il voto alle donne, se non quella che il partito di Governo ne uscirebbe penalizzato, in quanto le donne voterebbero sicuramente per i cattolici o per i socialisti. A loro volta, i socialisti hanno un atteggiamento ambiguo e incerto che limita anche l'impegno suffragista di molte sue militanti. Polemizzano contro il femminismo borghese che frena la battaglia dei proletari per il suffragio universale, ma in realtà temono il voto conservatore delle donne.

L'affermazione del suffragio universale maschile del 1912 segna una sconfitta del movimento femminista italiano che dal 1861 al 1912 è stato più forte di quanto noi possiamo immaginare. Finita la prima guerra mondiale in molti paesi viene concesso il voto alle donne. Anche in Italia grazie al lavoro delle donne che si sono sostituite ai maschi in tutte le attività, la battaglia sembra vinta.

Il programma del partito popolare indica come obiettivo il voto alle donne.

Nel 1919 è approvato un ordine del giorno che impegna il governo ad ammettere le donne al voto politico del amministrativo ed infine viene votata una legge che realizza questo principio.

La fine anticipata della legislatura impedisce il passaggio della legge al Senato .

Ancora nel 1920 vengono presentati tre disegni di legge sul voto alle donne.

Subiscono la stessa sorte di quello precedente.

In quegli stessi anni, 1919, viene emanata una legge fondamentale : Disposizione sulla capacità giuridica della donna.

Con questa legge veniva abolita l'autorizzazione maritale che così recitava:

*La donna non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativo a tali atti , senza autorizzazione del marito.*

L'abolizione dell'autorizzazione maritale è considerata *la sola grande riforma della famiglia attuata dall'Italia liberale.*

Sembra che i diritti politici e civili stiano vincendo insieme. Ma siamo ormai all'inizio dell'era fascista.

Il fascismo riprendendo con maggiore virulenza un atteggiamento presente nella cultura nazionale, fin dai primi mesi del suo avvento al potere cerca di espellere molte donne che erano entrate massicciamente nella produzione e in molti impieghi (complice la prima guerra mondiale) propagandando il modello della donna madre e casalinga e legiferando in tal senso. Intendiamoci : il problema non era il lavoro in sé ma la sua qualità. Nulla da dire sulle donne contadine, sulle lavandaie, ecc....

Le leggi colpiscono principalmente quei settori dove le donne si erano inserite in qualche posizione di rilievo. Nel 1923 viene vietato alle donne di diventare presidi di istituti superiori e nel 1940 si vieta alle donne di diventare presidi di scuola media. Nel 1926 le donne sono escluse dai concorsi per l'insegnamento negli istituti superiori femminili. Invece alle donne si addicono mestieri che sono il prolungamento del ruolo materno. Alla donna si addice il lavoro di maestra ma anche in questo caso la legislazione si adopera per ridurre il numero delle maestre e incrementare quelle dei maschi attraverso dei veri e propri privilegi di sesso.

I decreti con cui il regime cercò di riportare a casa le donne lavoratrici nel terziario, negli uffici pubblici e privati ebbero una portata più propagandistica che reale. La legislazione sulla scuola, ebbe effetti e conseguenze più durature.

Sul fronte del lavoro manuale si risolve in una più accentuata riduzione del salario e in un superamento della manodopera femminile che si indirizza verso il lavoro a domicilio come evidenziano le statistiche dell'epoca.

Il prolungamento del ruolo materno è evidentissimo nello stereotipo della donna consolatrice, che a partire dalla prima guerra mondiale assume la forma dell'infermiera e della crocerossina, ruoli nuovi ma legati ad un modello specifico femminile, quello del prodigarsi per gli altri (gli ammalati, i feriti, i bisognosi di cure e di conforto).

Se da un lato veniva scoraggiata la presenza delle donne nelle varie attività lavorative, il PNF, alla fine degli anni '20, creò strutture di partito femminili simili a quelle maschili. Queste strutture raggiunsero un reale vigore organizzativo solo nel 1935-1936 in seguito alla mobilitazione delle donne a sostegno della campagna d'Etiopia e nella successiva raccolta dell'oro alla patria a seguito delle sanzioni.

In ogni provincia ci sono i fasci femminili, vi è una fiduciaria federale, diverse collaboratrici della fiduciaria, tra cui la segretaria delle massaie rurali, la segretaria operaie e lavoratrici a domicilio, l'addetta all'OMNI, l'addetta all'assistenza sociale, poi ci sono le ispettrici fasciste che controllano i gruppi rionali e i fasci periferici. Ogni nomina viene ratificata dal federale e tutte sono subordinate ai superiori maschi del PNF.

Al pari delle organizzazioni maschili, le donne sono governate secondo linee gerarchiche.

Ma le dirigenti femminili non acquisteranno mai il potere attribuito ai leader maschi.

Le decisioni erano prese dagli uomini al vertice. Non risulta che sia mai stato chiesto il parere delle dirigenti femminili su questioni importanti riguardanti le donne.

Non nel 1929 quando le piccole e giovani italiane passarono all'ONB, non nel 1930 quando i dopolavori femminili passarono all'OND, non nel 1933 quando si decise di fondare le massaie rurali, non nel 1938 quando si fondò la SOLD.

Il regime nel 1930 crea una nuova figura di operatrice sociale: la visitatrice fascista e ordina alle organizzazioni femminili di farsi carico dell'assistenza. Nella seconda metà degli anni '30 la visitatrice diventa una vera e propria assistente sociale di partito. Figura nuova, doveva superare i corsi di addestramento progettati in collaborazione con la Croce rossa, indossare la divisa ed era stipendiata.

Una volta diplomate, le giovani gestivano mense per i poveri, circoli di cucito, laboratori di addestramento professionali, colonie estive, uffici di collocamento per donne; facevano inoltre visite domiciliari alle famiglie segnalate per disagio economico, la miseria morale o la cattiva salute, intervenendo nella loro vita privata facevano propaganda e naturalmente riferivano alla fiduciaria.

Questo viene definito *sano femminismo* in quanto presupponeva *una destinazione della donna al di fuori delle mure domestiche* in funzione assistenziale.

La donna moderna doveva agire al di fuori dei *muri della propria abitazione*, a patto che non sprecasse *tempo ed energie per fare del vano femminismo* e non pretendesse di *mascolinizzarsi invadendo il campo delle attribuzioni riservate all'uomo, per il quale la donna non deve essere una concorrente ma una collaboratrice fedele*.

Insomma le femministe latine ribadivano che il volontariato costituiva la loro dimensione politica. Il femminismo storico è disperso, cancellato dalla memoria, e la politica delle donne nel fascismo era di estrema subordinazione.

In genere si considera, come opera benemerita del fascismo, la concessione del voto amministrativo alle donne nel 1925.

La legge era valida solo per alcune donne, come le decorate, le benemerite, le madri e poi le vedove dei caduti in guerra, le alfabeti, le benestanti.

Già di per sé discriminate, fu una legge truffa; non fu mai applicata, poiché a pochi mesi di distanza il sindaco eletto fu sostituito dal podestà nominato dal prefetto (non ci furono più quindi elezioni).

Naturalmente le donne vengono escluse dalle consultazioni plebiscitarie del 1929 e del 1936 ma il numero delle iscritte alle varie organizzazioni è sommato alle organizzazioni maschili per ostentare la potenza organizzatrice del totalitarismo.

Un quarto della popolazione femminile è iscritta alle organizzazioni di regime. Le donne sono escluse dal sindacato di partito ed ovviamente dallo Stato e dalle amministrazioni podestari.

Si irride ai paesi democratici con le loro ministresse, deputatesse, sindachesse, ma Mussolini nel 1938 vuol ripagare le donne per i servizi resi allo Stato.

Fu tentato di imporre che le donne fossero rappresentate alla Camera dei fasci e delle corporazioni, fu prospettata la nomina di un'ispettrice alla direzione del partito ma non se ne fece nulla.

La crescita dell'attivismo femminile spaventava la vecchia guardia fascista.

La Chiesa dà manforte agli atteggiamenti più intransigenti delle gerarchie maschili. Non solo tuona sul problema della scarsa natalità, ma denuncia ogni piccolo cambiamento riscontrato negli atteggiamenti femminili bollandoli come esempi di immoralità e corruzione.

Le mode, le bizzarrie, i costumi, il cinema, la musica di provenienza americana, inglese, francese devono essere evitate, perché fanno perdere ogni pudore alla donna con conseguente decadenza dei costumi.

Ma il processo di modernizzazione, sotto la cappa del fascismo e dei suoi percorsi contraddittori avviene. Sono gli anni in cui nascono i grandi magazzini, si diffondono i prodotti di bellezza, nascono e si sviluppano i rotocalchi femminili come Novella, Rakane, Gioia, Grazia, compaiono nell'alimentazione alcuni consumi veloci, legati ai nomi di Liebig, Cirio, Buitoni, la diffusione della radio, il cinema che proietta anche pellicole americane, dove l'immagine della donna non è certo solo quella di custode del focolare.

Gli anni della guerra sono anni di forte accelerazione per i cambiamenti di mentalità e di costumi femminili. All'avvicinarsi della guerra ed in tempo di guerra, le donne fasciste sono presenti nelle formazioni dell'UNPA, nelle liste di mobilitazione civile, con il compito specifico dell'assistenza e per la sostituzione di lavoratori chiamati alle armi.

Il governo rimosse ogni limitazione all'impiego di manodopera femminile e cominciò l'assunzione di donne in sostituzione dei tanti uomini che man mano venivano chiamati alle armi (1.600.000).

Nel 1943 le donne sono largamente presenti nelle fabbriche e nella pubblica amministrazione. Il partito però, non trascurava di ricordare la loro sudditanza culturale, spirituale, fisica ed economica e il posto che la natura ha loro assegnato, quel posto a cui dovrebbero tornare nell'auspicato dopoguerra fascista.

La loro opera si allarga all'assistenza agli sfollati, all'istituzione di posti di ristoro per le truppe di passaggio e soprattutto nella raccolta di indumenti e nella confezione di pacchi destinati ai militari al fronte.

Fin dall'inizio della guerra sono impegnate negli Uffici provinciali notizie alle famiglie di militari chiamati alle armi e dal 1941 nei Comitati provinciali per il coordinamento ed il controllo della disciplina prezzi, comitato istituito per arginare la borsa nera.

La maggioranza delle donne, però, è soprattutto impegnata nella lotta quotidiana per la sopravvivenza: procurarsi cibo, legna, vestiti; a reggere le sorti della famiglia e quindi a prendere da sola decisioni.

La violenza fascista e le condizioni sempre più difficili si tradussero in un forte senso di solidarietà e un forte rifiuto verso il regime.

Dopo l'8 settembre migliaia di donne nascondono soldati sbandati, aiutano ebrei a sfuggire ai nazisti, cercano di sottrarre gli uomini all'arruolamento nei servizi di lavoro forzato.

La scelta di 30mila donne di entrare nelle forze combattenti della Resistenza e 70mila nei gruppi di difesa femminili senza dubbio richiedeva un grado di determinazione maggiore che non per gli uomini i quali, soprattutto se giovani, erano obbligati a prendere una decisione se non volevano essere arrestati come renitenti.

Le donne avevano invece tutto da guadagnare nello starsene fuori. Molte donne motivano la loro azione affermando semplicemente di aver reagito all'ingiustizia.

Altre donne invece aderirono alla Repubblica di Salò. Circa duemila giovani fasciste si unirono ad alcune centinaia di veterane provenienti dai fasci femminili per collaborare con la milizia repubblicana in qualità di ausiliarie. Come al solito erano state arruolate in ruoli subalterni come dispensatrici di servizi, ma, come documentato dai processi nel dopoguerra, molte di loro subirono condanne come spie o torturatrici.

Le donne, dalle pagine del giornale di partito sono oggetto di continue attenzioni. Viene riconosciuta loro la capacità di influenzare scelte e vengono sollecitate a convincere gli uomini, siano essi mariti, figli, fratelli a riprendere il loro posto.

Venuto il momento di celebrare la vittoria della Resistenza, il contributo delle donne fu in larga misura sottaciuto.

### *Il decreto sul voto*

Le premesse legislative del decreto n. 23 del 30 gennaio 1945 sono in un altro decreto legislativo luogotenenziale del 24 giugno 1944 *Assemblea per la nuova costituzione dello Stato* che all'articolo 1 stabiliva:

*Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano, che a tal fine eleggerà a suffragio universale diretto e segreto una Assemblea costituente, per deliberare la nuova costituzione dello Stato.*

Non a caso il preambolo del decreto sul voto alle donne si richiama al decreto sulla costituente. Nel decreto, come già ricordato, non è prevista la eleggibilità delle donne, che sarà sancita solo nel marzo '46. Non si tratta solo di una dimenticanza, ma molte tracce indirette sono una spia del fatto che il principio della eleggibilità delle donne suscita perplessità ed ostacoli.

La generale mancanza di discussione sul decreto, dovuto all'ascesa dell'assemblea, e alla guerra ancora in corso, rende difficile analizzare le motivazioni politiche.

Uomini come De Gasperi, Togliatti, Pio XII avvertono l'enorme importanza del voto alle donne e capiranno il mutamento radicale che esso comporta, che non solo lo raddoppia, ma ne diventa un elemento chiave.

Il decreto è il frutto di una decisione assunta, subito dopo il decreto del 25 giugno '44 sulle elezioni della Costituente, dai 3 partiti di massa, e in particolare dalla Democrazia cristiana e dal Partito comunista.

De Gasperi , Togliatti procedono in stretto contatto nel cammino che porta dalla decisione all'emanazione del decreto (che verrà popolarmente chiamato con i loro nomi) fino a prendere insieme l'iniziativa finale.

La scelta del voto alle donne è in sostanza legata al fatto che i due grandi partiti di massa mirano a radicarsi nella nuova democrazia mettendo a frutto l'eredità fascista della organizzazione del consenso e che le capillari reti associative all'azione cattolica avevano negli anni '30 affiancato e spesso superato.

Sia il Pci che la Dc devono scontrarsi con l'ostilità e la diffidenza che il voto alle donne suscita, per motivi diversi, nella loro base.

Nel Pci sono subito presenti i timori per il possibile esito elettorale. Il pensiero dominante era questo : *la Dc ha più influenza di noi tra le donne e questa influenza per noi può essere veramente un danno. Le donne hanno ottenuto il diritto di voto senza una lotta molto dura. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che qualche forza reazionaria ai è illusa di trarre vantaggio in chiave antidemocratica.* Alcune giovani comuniste sono contrarie al voto alle donne per timore dell'influenza su di loro della chiesa.

Quanto alle perplessità democristiane sul voto alle donne, malgrado la certezza dei grandi vantaggi che avrebbe potuto trarne la destra cattolica, esse furono determinate soprattutto dal rischio di incrinare l'unità della famiglia.

I discorsi del papa influirono sulla scelta democristiana del voto alle donne. Attraverso questi appelli Pio XII chiede alle donne cristiane di ottenere, attraverso la responsabilità politica del primo voto, la riconquista del primato cattolico politico del primo voto, la riconquista del primato cattolico.

In fondo una società che aveva conosciuto larghe fasce di secolarizzazione e di abbandono, le donne sono ancora l'esercito più fedele della Chiesa.

La propaganda cattolica lotta su due fronti quasi contrapposti. Da un lato si difende la funzione familiare delle donne e l'unità della famiglia, per cui prosegue la battaglia preventiva contro il divorzio che appare pericolosamente legato al voto alle donne, divorzio visto come *grave onta perturbatrice dell'ordine familiare.* Dall'altro, invece, si insiste sull'autonomia del voto femminile per contrapporre il voto delle donne cattoliche a quello dei mariti di sinistra, praticamente una sorta di spaccatura dell'unità familiare. Di fronte agli interventi del Papa non potevano che crescere a sinistra e timori per i risultati elettorali del voto femminile.

Nelle file socialiste si incontrano alcune resistenze.

Per Nenni ed alcuni altri esponenti non vi era dubbio che il voto femminile costituisse un fatto nuovo ma in una certa misura costituiva un fatto pericoloso.

Per i partiti nella cui tradizione il diritto di voto era soprattutto strumento di libertà individuale il P.L.I e il P.R.I ed il Partito d'azione si mostrano più indifferenti o diffidenti verso il voto alle donne, per il timore che il vantaggio andasse ai partiti di massa.

Nella stampa gli accenni per il voto alle donne non mancano ma si riferiscono più ai paesi stranieri che all'Italia, secondo lo stereotipo di tipo fascista, per cui il femminismo non è un fenomeno italiano. Si rimprovera alle donne che quella *decisione non sia stata invocata da un serio, consapevole movimento femminista* a differenza della lotta memorabile delle suffragette inglesi, le donne italiane il voto *se lo sono visto appiappare senza aver fatto nulla o poco per ottenerlo*. Si ribadisce l'assoluta impreparazione delle masse femminili, date certe influenze molto soggettive specie nelle campagne.

Nel chiuso della cabina elettorale il voto danneggia i comunisti, ma essi se ne assumono tutto il valore strategico positivo.

Tra il 1946 e il 1948 indubbiamente il voto delle donne decide gli equilibri della Repubblica, tanto che sociologi statistici affermano che senza le donne il Fronte Popolare avrebbe vinto.

Interpretazione allora contestata ma che corrisponde al vero. Lo spostamento del voto delle donne è in un periodo più recente, verso gli anni '70.

Da ricerche condotte in alcune città nei reparti maternità, nelle cliniche ostetriche dove le elettrici sono unicamente donne, indagini, certamente azzardate emergono alcune costanti: si passa da una maggioranza netta di voto femminile alla Dc prima del 1975, ad una minoranza netta dopo il 1975.

I referendum sul divorzio e sull'aborto evidenziano inoltre un decisivo spostamento del voto femminile, soprattutto giovanile, che pur non producendo un equilibrio politico nuovo, esprime quanto sia determinabile il voto femminile tanto snobbato dalla larga parte della dirigenza politica.

### *L'esperienza delle prime elezioni*

Nel primo turno delle amministrative e nelle elezioni politiche del 2 giugno '46, molti degli antichi pregiudizi sull'indifferenza delle donne di fronte al nuovo diritto furono bruscamente smentiti.

Il 2 giugno l'affluenza fu altissima 89,1% con una differenza irrisoria rispetto agli uomini 89,2%. Inoltre le donne votarono più nei paesi piccoli che nelle città (probabile segno, del

voto intero come dovere più che come diritto), più degli uomini al Sud e meno degli uomini al Nord più nelle elezioni politiche che in quelle amministrative.

Questo dato smentisce le teorie secondo cui la donna era più adatta a seguire le questioni amministrative più simili a quelle della famiglia che non quelle politiche .

L'alta percentuale di donne votanti fu indubbiamente dovuta all'intensa e capillare campagna sull'obbligo del voto che venne condotta nei mesi precedenti le elezioni dalla stampa e da tutte le organizzazioni cattoliche.

Nella propaganda sull'obbligo del voto si impegnarono oltre al movimento femminile della Dc il C.I.F, soprattutto le organizzazioni femminili di Azione Cattolica. Si insiste in modo martellante sull'obbligo del voto e sulla necessità di una legge. La legge, sostenuta dai democristiani, sarà approvata dalla consulta il 15 febbraio '46, sarà poi attenuata in *dovere civico* nell'articolo 48 della Costituzione e nella legge elettorale del 1957, scomparendo solo nella legge elettorale del 4 agosto 1993. Il voto obbligatorio esaltato dai democristiani come rimedio dal pericolo dell'astensionismo e biasimato dai laici come negazione della libera volontà del cittadino, sarà sentito come una sconfitta dalle giovani donne militanti nella sinistra. In effetti, nella scelta del voto obbligatorio giocò un ruolo decisivo la paura dell'astensionismo femminile, anche se venne raramente dichiarato.

In attesa della legge dello Stato, il periodico dell'Unione delle donne arriva a scrivere *Se la legge dello Stato non verrà la legge di coscienza c'è già e grave, sotto pena di peccato mortale.*

Il successo di questa campagna in sostanza anticomunista, come di quella più intensa del 1948, guidata dai comitati civici di Gedda fu indubbiamente grande: nelle elezioni politiche del '46 e del '48, contrariamente che in tutti gli altri paesi europei, l'astensionismo femminile fu inferiore a quello maschile e proporzionalmente inverso ai voti democristiani.

Un altro pregiudizio smentito dalle lezioni del 1946 fu quello della non eleggibilità delle donne: il numero delle elette fu meno basso del previsto.

Nella primavera del '46 furono elette 200 donne nei consigli comunali, il 2 giugno, 21 donne alla Costituente : 9 su 208 per la Dc, 9 su 104 per il Pci, 2 su 104 per il Psiup, 1 su 30 per l'uomo Qualunque.

Le candidature sono state solo 226 in totale: 68 nel Pci, 29 nella Dc, 16 del Psiup, 14 nel Partito d'Azione, 8 nell'Unione democratica nazionale, 7 nell'Uomo qualunque.

I tre partiti di massa uniti avevano presentato il 6,5% di candidate. Ne erano state elette più della metà. Anche in una ricerca piemontese le candidate per i consigli comunali sono presenti nei grandi partiti, non in quelle civiche o indipendenti. Dunque ad essere poche, sia

nelle elezioni amministrative che nelle politiche del 1946, non furono le elette quanto le candidate.

Dietro il basso numero di candidature femminili stavano sia il forte rifiuto dalla base dei partiti sia la debole volontà delle direzioni con l'eccezione del Pci di imporle dall'alto e la riluttanza delle donne a scendere sul terreno politico.

La Dc aveva inserito un solo nome femminile in ogni circoscrizione.

La coscienza di conquistare di colpo una esistenza di cittadine è molto evidente in numerose testimonianze femminili sull'emozione provata nel momento delle prime elezioni.

Votare ed essere elette significava entrare in una sfera, fino ad allora esclusivamente maschile.

Passata la novità, nelle elezioni successive la percentuale di donne elette andò diminuendo.

Le deputate italiane scesero dalle 41 elette nel 1948 a 36 nel 1953, fino ad un minimo di 17 nel 1968 (2,5% alla camera e il 3,1% al senato) superarono il livello della prima legislatura solo nel 1976 (51).

Nella ricerca campione condotta sulle elette nei consigli comunali piemontesi mostra la stessa tendenza: le 64 elette nel 1946 erano già diventate 47 nel '51 passando dal 3,32% al 2,4%.

Ad Asti dal '46 ad oggi complessivamente solo 16 donne si sono sedute sui banchi del consiglio comunale su un totale di 250-260 uomini.

Nelle prime tornate elettorali la presenza femminile è poco più che simbolica 1 sola eletta. Negli anni '75-'80 si arriva a 4 presenze. Bisogna aspettare i primi anni '70 perché una donna entri in giunta e la giunta di sinistra perché vi siano 2 donne assessore.

A livello nazionale la prima donna che arriva a coprire una carica di governo fu Angela Cingolani, sottosegretario all'industria e commercio dal 1951 al 1953.

Prima si era solo pensato alla nomina di una donna nel giugno '45, nella formazione del governo Parri si andò molto vicino alla nomina di una donna come sottosegretario all'assistenza.

Un anno e mezzo dopo, al momento della formazione del terzo governo De Gasperi, Togliatti disse: avremmo voluto includere una donna tra i sottosegretari, ma i democristiani ne hanno fatto una questione.

Le donne ministro o sottosegretario sono state così poche tanto che si possono contare sulle dita di una mano. La scarsa percentuale è il segno evidente della difficoltà femminile ad entrare nella sfera politica istituzionale in quanto sfera maschile. E ciò in contraddizione con quanto avviene nella società civile dove le donne accedono anche ad alti livelli in tutti i campi professionali.

L'ultimo esempio di mancata presenza femminile e di polemica è il scarso numero di donne nella bicamerale 6 su 70.

E' stata una gestione di vertice, sono entrati i segretari e i presidenti di partito e a quei livelli le donne non esistono .

L'ultima suffragetta americana, Bella Abzug, ormai ultra settantenne una delle più grintose d'America promette: "il 2000 sarà nostro" e specifica: "abbiamo raggiunto la parità in molti campi ma non nel governare. E sarebbe giusto arrivare al 50%, ma la strada è ancora lunga".

### *Diritti civili*

Nel momento in cui si arriva al voto e alla Costituzione, l'idea di donna come cittadina è debolissima.

Ricorda la senatrice Merlin che, quando propose alla Costituente l'emendamento all'articolo 3 della Costituzione con l'aggiunta delle parole *di sesso* alcuni dei colleghi osservarono che le parole *tutti i cittadini* si indicavano uomini e donne e quindi l'emendamento era superfluo, lei replicò: *cittadino è considerato solo l'uomo con i calzonni e non le donne anche se ora la moda consente loro di portare i calzonni.*

La senatrice Merlin condusse e vinse, contro l'opposizione della Dc e con forti opposizioni anche nella sinistra un'altra battaglia per i diritti costituzionali: la chiusura delle case di tolleranza nel 1958.

Alla pienezza dei diritti politici delle donne non corrisponderà per molto tempo la pienezza dei diritti civili.

Nella sfera pubblica, il caso più grave fu il divieto di accesso delle donne alla magistratura.

Tale accesso non venne accolto in modo esplicito dalla Costituente, che respinse l'emendamento aggiuntivo all'articolo sulla nomina dei magistrati.

*Le donne hanno accesso a tutti gli ordini e gradi della magistratura* che era stato introdotto nel timore, suscitato dall'andamento del dibattito che l'art. 48 (poi 51) della Costituzione non fosse sufficiente a garantire quell'accesso.

Effettivamente l'articolo 51 : *Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere negli uffici pubblici e alle cariche elettive* in condizioni di uguaglianza non garantì per molti anni ancora la tutela di quel diritto.

Una donna avvocato rilevava che con il voto della Costituente era passata *l'assurda ipotesi di un individuo (donna) capace politicamente di partecipare alla formazione di una legge,*

*capace di far parte del governo, ed incapace poi, per una non chiarita insufficienza mentale, di applicarla nei casi concreti.*

Il divieto d'accesso delle donne alla magistratura venne ribadito negli anni da varie sentenze, contro le quali si pronunciarono i migliori costituzionalisti italiani.

Nel 1956 è pronto un disegno di legge, ad opera di Aldo Moro, il quale socchiude le porte delle aule di giustizia alle donne, che potranno accedere esclusivamente alle giurie popolari con il limite massimo di tre su sei (norma che resterà in vigore fino al 1978) e ai tribunali minorili. Minima concessione, ma sufficiente ad essere contestata dai magistrati, una casta chiusa e impenetrabile alla concorrenza, non avvezzi ad essere criticati, figuriamoci giudicati, dalle donne. Giuristi, magistrati, professori e politici usano gli stessi argomenti che si usavano nell'800 per negare il titolo di elettore e quello di avvocato alle donne, con un'aggiunta: la convinzione che la donna non potesse essere in grado di giudicare in certi giorni del mese, di essere troppo emotiva, di non essere sufficientemente razionale, e così via.

L'allora presidente della Corte d'Appello di Genova affermava che è *inopportuno legare la donna con un vincolo organico e permanente a funzioni il cui delicato esercizio ella spesso dovrebbe interrompere o allentare a cagione appunto di fatti e fenomeni cui ho accennato e cioè i suoi compiti naturali che sono nella maternità e nella famiglia.*

La legge Moro viene approvata e lo stesso presidente della Corte d'Appello attenua un po' i toni: *è opportuno l'intervento della donna in seno alla magistratura per i minorenni i cui problemi vanno risolti, più che con l'applicazione di fredde formule giuridiche con il sentimento e la conoscenza del fanciullo che è proprio della donna.* Ancora funzioni che sono il prolungamento della figura materna.

L'opinione largamente diffusa in quegli anni, anche tra i magistrati più aperti al problema è che *l'idea di essere giudicati da donne provoca un senso di fastidio.*

Nel 1958 è indetto un concorso per uditore giudiziario, che è il primo gradino della carriera. Il bando di concorso precisa che i candidati devono essere di sesso maschile.

La Costituzione è entrata in vigore da dieci anni, ma la parità nei concorsi statali non è affatto rispettata. Solo nel 1963 la legge n.66 attua l'art. 51 della Costituzione, ammettendo le donne a tutti i pubblici uffici senza distinzioni di carriere né limitazioni di grado.

Ora la presenza di donne magistrato è il 40%.

L'amministrazione della giustizia poggia sul 55% di personale femminile ma ai vertici della magistratura le donne non sono presenti. Fernanda Conti è arrivata solo di recente alla Corte Costituzionale.

Nella sfera della famiglia e del lavoro la posizione delle donne è un continuo bisticcio fra la parità, sancita dalla Costituzione, e le leggi vigenti che ne ribadiscono la subalternità. Non parliamo poi della morale comune. Nell'atmosfera chiusa, bigotta, perbenista degli anni '50, la Chiesa si era assunta il ruolo di garante morale della società civile, amore, fidanzamento, matrimonio, figli, sesso e ruolo della donna sono temi su cui lo spettacolo dell'ipocrisia è continuo.

Nel 1959 scrive un giornalista francese: *So perché in Italia tante Madonne piangono: è la terribile condizione della donna nel vostro paese.*

Forse esagera, ma è vero che la vita amorosa, sessuale e domestica è davvero poco invidiabile.

Gli uomini padri di famiglia, mariti, preti, spaesati, sbalorditi, impotenti di fronte al cambiamento dei ruoli che si va delineando si arroccano dietro vecchi ma protettivi pregiudizi e si difendono con gli strumenti di cui dispongono: ceffoni e prediche.

Sono in atto norme inique di doppia morale per i due sessi contenute nel Codice civile.

Nel 1956 la Corte di cassazione si pronuncia a favore delle botte, purché prenderle sia la moglie e a suonarle sia il marito, che è depositario, sostengono i giudici, di un potere di correzione e di disciplina nella compagine familiare. La Cassazione consiglia anche una vis modica se lei da chiari segni di distrazione dal dovere di fedeltà e quindi le botte se le è meritate.

Nulla è più contrario alla Costituzione della norma che distingue l'adulterio femminile da quello maschile. Lei commette reato, lui no. L'art. 359 del Codice penale recita: *la moglie adultera è punita con la reclusione fino ad un anno. Con la stessa pena è punito il correo.* L'adultero se la cava. La disparità del trattamento non rispetta la Costituzione eppure giudici e politici non ne prendono atto.

Nella morale comune lui è un donnaiolo, lei si dice che fa le corna al marito e quindi è una poco di buono.

Con due sentenze del 19 dicembre 1968 la Corte Costituzionale abrogherà l'articolo sul diverso trattamento dell'adulterio maschile e femminile e quello analogo del Codice penale.

Negli anni '50, allorché brillano gli ultimi fuochi dell'esaltazione retorica sull'angelo del focolare, il peso dell'educazione dei figli grava sulle spalle delle madri ma agli occhi della legge conta quasi niente. La patria podestà spetta i due genitori, ma il suo esercizio tocca al padre, secondo l'art. 316 del Codice civile.

Nel 1957 è presentato in Parlamento un disegno di legge che prevede l'esercizio congiunto della patria podestà da parte dei genitori a una condizione: in caso di divergenza di vedute

prevalga il marito. Solo nel 1975 la legge riconosce la parità giuridica tra i coniugi, che hanno uguali diritti e responsabilità, attribuisce ad entrambi la patria potestà.

E' il nuovo diritto di famiglia che tra l'altro introduce la comunione dei beni, elimina l'istituto della dote, abroga la separazione per colpa, elimina ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali; riconosce alla donna il diritto di conservare il proprio cognome, al quale potrà aggiungere quello del marito. Così si attua finalmente l'art. 29 della Costituzione che tutela la parità dei coniugi nel matrimonio.

Per tutti gli anni '50 e '60 il matrimonio rimane indissolubile esiste solo l'istituto della separazione legale.

Il principio se in Italia si dovesse introdurre il divorzio era minacciosamente legato alla questione del voto alle donne ma la discussione non era stata sollevata anzi neppure nominata in quella sede dal Pci per una scelta di fondo, che porterà all'approvazione dell'art.7 della Costituzione per salvare ad ogni costo la pace religiosa.

Negli anni '50 sotto il ferreo controllo di Pio XII, quella parola terribile e distruttiva, divorzio, non veniva pronunciata; negli anni '60, segno dei nuovi tempi, se ne discute, si effettuano sondaggi, si può tranquillamente dichiarare la propria opinione. Il 1960 le separazioni legali in Italia sono 9.000 e si stima che almeno altrettante siano le separazioni di fatto.

Già nel 1965 molte cose sono cambiate, si stima che vi siano un milione di donne separate, con famiglie spaccate, sole con figli da mantenere, abbandonate. E' proprio nel 1965 che il socialista Loris Fortuna avanza la prima proposta di legge sul divorzio, sulle orme del collega Renato Lanzone, che negli anni '50 ci aveva invano provato, mettendo a punto una legge di piccolo divorzio per i casi estremi di ergastolani, malati di mente, scomparsi senza lasciare traccia.

Nel novembre 1969 finalmente la Camera approva la legge Fortuna, alla quale si è associato come proponente il liberale Antonio Baslini. Dopo molti tentennamenti, i comunisti hanno finalmente aderito al fronte divorzista e ciò ne garantisce il successo.

Con l'approvazione della legge Fortuna-Baslini, si compie un passo avanti verso un assetto normativo più moderno per la famiglia italiana e verso una maggiore tutela delle donne.

Su richiesta di 1.370.000 elettori, il Capo dello Stato indice per il 12 maggio 1974 il referendum. Vince il fronte del No (Pci, Psi, Pri, Pli, Pdup) con il 59%.

Mentre la battaglia sul divorzio si avvia a soluzione, si prende a parlare di depenalizzazione dell'aborto.

Alla fine degli anni '60 si calcola che le interruzioni volontarie di gravidanza stiano tra le 500 mila ed i tre milioni l'anno. Poiché si tratta di un fenomeno clandestino è impossibile precisare la cifra.

Leggi più adeguate potrebbero contribuire a risolvere molti problemi, anche di natura morale. I medici, per esempio, non possono consigliare alle pazienti l'uso di anticoncezionali, poiché è ancora in vigore l'art. 553 del Codice penale fascista, che proibisce ogni forma di propaganda sulla limitazione delle nascite. E l'aborto è punito con severità. Nel 1974 i radicali iniziano la campagna per otto referendum tra cui quello per abrogare le norme che penalizzano l'aborto. Nel 1975 la Corte Costituzionale dichiara illegittimo l'art. 546 del codice penale (aborto di donna consenziente).

Nel luglio 1975 i radicali chiedono un referendum abrogativo su tutte le residue norme che penalizzano l'aborto. Il 20 maggio 1978 viene approvata dal parlamento la legge sull'aborto. I referendum abrogativi non hanno successo (maggio 1981).

La lotta per il diritto all'aborto ha rappresentato la punta massima di nobilitazione e aggregazione del movimento femminista italiano.

La sfera privata attorno alla metà degli anni '70 subisce le maggiori modificazioni.

La liberazione della contraccezione e dell'aborto consente alle donne il diritto alla gestione del proprio corpo e della propria sessualità.

### *Trattamento egualitario per il lavoro femminile : la legislazione del periodo precostituzionale*

Nella seconda metà dell'800 il diffondersi dell'industrializzazione e la dilagante miseria creata dalla trasformazione economica spinge al lavoro extradomestico delle donne e di bambini costretti a duri orari di lavoro in ambienti e condizioni insalubri e con salari ridotti.

Solo nel 1902 viene approvata la legge Carcano che regola il lavoro femminile.

La novità maggiore è costituita dal congedo per maternità dopo il parto, della durata di un mese, riducibile a tre settimane.

L'astensione obbligatoria e non retribuita fa gravare l'onere economico e sociale sulla donna .

La protezione riguarda solo il lavoro industriale, rimane escluso, fino a epoca relativamente recente, quello agricolo, domiciliare e familiare.

La legge del 1907 tutela le donne dal lavoro notturno ma concede diverse deroghe al datore di lavoro.

Queste disposizioni da un lato tutelavano il lavoro femminile ma di fatto sancivano la sua debolezza come lavoratrice e contribuivano all'espulsione della donna dal mercato del lavoro sospingendola ad attività lavorativa al di fuori della legalità.

Questa tendenza rimane costante nel periodo fascista. La novità di rilievo è costituita dalla legge che tutela la lavoratrice madre con l'estensione del congedo di maternità al periodo precedente al parto .

Si impone il divieto di licenziamento della lavoratrice madre e l'assicurazione obbligatoria della maternità. In questo modo il fascismo si poté vantare di aver dato alle lavoratrici madri più tutela di quanta ne avesse mai dato lo stato liberale.

Ma questo accesso di protezione conferì una rigidità alla forza lavoro femminile tanto che i tassi di occupazione femminile calarono anche in quei settori dove la manodopera femminile era sempre stata presente per tradizione (settore tessile).

In altre parole, il legislatore fascista con un eccesso di protezione, teoricamente femminista, respingeva la donna lavoratrice tra le mura domestiche.

E' proprio questa contraddizione che viene lasciata in eredità ai costituenti.

L'art.3, nessuna discriminazione fondata sul sesso, crea i presupposti per una tutela della donna nel lavoro.

L'art.37 specifica meglio il dettato costituzionale dell'art.3 : *La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, la stessa retribuzione che spetta al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una adeguata protezione.* Quindi l'articolo costituzionale prevede una parità di diritti della lavoratrice, una eguaglianza sostanziale, nel momento in cui la diversità tra i due sessi appare più evidente e cioè il periodo della maternità.

Ma nel clima di pre-ripresa economica del dopoguerra fabbriche inefficienti e disastrose alle prese con la riconversione industriale, la disoccupazione è altissima, c'è subito chi pensa ad allontanare le donne dai posti di lavoro occupati durante la guerra.

Poi dal 1950 a seguito dell'entrata in vigore della legge sulla tutela delle lavoratrici madri che prevede da parte del datore di lavoro il pagamento della lavoratrice non assicurata nel periodo di astensione obbligatoria, diventa pratica corrente inserire nei contratti individuali di lavoro la cosiddetta clausola di nubilitato o di procedere al licenziamento immediato della lavoratrice in caso di matrimonio.

Solo nel 1963 viene finalmente stabilita la nullità dei licenziamenti a causa di matrimonio.

Nel 1971 viene emanata ancora una legge per la tutela della maternità.

Questa volta le disposizioni di legge vengono applicate nei confronti delle lavoratrici dipendenti da datori di lavoro privati, dalle amministrazioni dello Stato, Regioni, Comuni, enti pubblici ed estese alle lavoratrici a domicilio, nei servizi domestici e familiari.

Esse prevedono : il divieto di licenziamento in gravidanza ; la previsione di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità ; la corresponsione di un'indennità di maternità (80%) per tutta la durata del periodo di sospensione dal lavoro

La normativa permette di allungare l'astensione dal lavoro post partum <<per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, non superiore ai sei mesi>>.

E' prevista anche la facoltà di astenersi *durante le malattie del bambino di età inferiore ai tre anni, dietro presentazione di certificato medico.*

Con la legge 903 del 1977 si passa dalla tutela alla parità, seppure nei fatti a volte solo formale. La ratio della legge risiede nell'aver recuperato un'esigenza di uguaglianza fra i sessi, eguaglianza intesa, come divieto di ingiustificata ed arbitraria discriminazione sulla base del sesso e come imposizione di un trattamento uniforme durante tutte le vicende del trattamento di lavoro. Un gruppo di norme della legge 903 tende ad adeguare la disciplina del lavoro femminile al nuovo diritto di famiglia introdotto nel 1975. Il diritto di famiglia riconosce piena parità tra i coniugi, fa riferimento alle loro posizioni di lavoro, in particolare introducendo il riconoscimento della capacità professionale di entrambi ed il dovere per gli stessi di contribuire, in base a tale capacità, al mantenimento della famiglia, all'educazione e al sostentamento della prole. Tali enunciati hanno prodotto profondi riflessi nella legge 903 per quanto riguarda il regime degli assegni familiari, delle pensioni e delle assenze dal lavoro, finalizzate all'educazione e all'assistenza dei figli. La legge pone sullo stesso piano il ruolo di entrambi i genitori nell'educazione della prole: in base alla norma il padre, in sostituzione della madre lavoratrice, o in caso di esclusivo affidamento dei figli, può godere del diritto di assentarsi dal lavoro con il medesimo trattamento economico previsto dalla madre.

## **PERCORSI DIDATTICI**

Quella che segue è la presentazione di alcuni documenti che possono essere utilizzati in classe per sviluppare un lavoro di ricostruzione storica dell'iter di acquisizione dei diritti sia civili sia politici sia sociali da parte delle donne, a partire dall'unità d'Italia per arrivare agli anni '70 del nostro secolo.

I materiali presentati sono suddivisi in tre grandi settori : diritto al voto, diritto al lavoro, diritto all'uguaglianza nella vita quotidiana e, per ciascuno di essi, sono offerti documenti che si riferiscono tanto al periodo antecedente quanto al periodo successivo alla promulgazione della Costituzione repubblicana.

La lettura e l'analisi di questi documenti, che comprendono sia fonti ufficiali sia articoli tratti da giornali d'epoca, può consentire agli studenti di comprendere "dall'interno" il susseguirsi dei passaggi, ma anche dei regressi e degli ostacoli, che hanno contraddistinto il percorso che ha portato le donne al riconoscimento di una piena cittadinanza.

## **METODOLOGIA E OBIETTIVI**

Lo schema proposto è una delle possibili ricostruzioni finali della ricerca.

Al centro c'è la COSTITUZIONE come spartiacque tra il PRIMA e il DOPO e come campo d'indagine gli articoli che riguardano le donne.

Per ogni riquadro sono stati predisposti dei documenti che permettono di fare una ricostruzione storica.

E' possibile operare una selezione sui documenti proposti sia privilegiando uno solo dei tre settori, sia lavorando solo su una parte dei testi proposti, a seconda delle esigenze e degli interessi della classe.

Naturalmente il percorso proposto è solo tratteggiato nei suoi elementi essenziali e deve essere adattato alle esigenze delle singole classi e dei diversi ordini di scuole.

STIMOLI	Problematizzare atteggiamenti e pregiudizi eventualmente presenti tra gli studenti in ordine ai diritti civili e politici delle donne e alla definizione dei ruoli.
OBIETTIVI DIDATTICI	Ricostruire l'iter legislativo e non, che ha portato all'attuale uguaglianza. Integrare e/o dare un'altra chiave di lettura della grande storia attraverso un percorso di storia di genere.
OBIETTIVI PEDAGOGICI	Abituare alla discussione, al lavoro di gruppo, all'analisi dei propri schemi mentali, stimolare il passaggio da una dimensione soggettiva ad una più oggettiva
OBIETTIVI METODOLOGICI	Condurre autonomamente una ricerca: raccolta dati, selezione delle informazioni a seconda delle ipotesi da verificare, costruzione di modelli e di schemi interpretativi.
OBIETTIVI GENERALI	Conoscere le fonti e avere rigore metodologico. Avere la consapevolezza che la ricostruzione intellettuale di fatti storici è sempre il risultato di una particolare prospettiva che conduce a selezionare certi dati, certi fatti piuttosto che altri in base a criteri che variano a seconda degli interessi del ricercatore e del clima culturale in cui viviamo.  Acquisire le categorie del tempo storico: periodizzazione, cronologia, quadri cronologici.
VERIFICHE	In itinere, su contenuti ed abilità specifiche (test e analisi di documenti).  Finale, sul raggiungimento degli obiettivi più generali (quadri concettuali e realizzazione di una sintesi per la socializzazione dei risultati della ricerca).

**INSERIRE SCHEMAGNESE. RTF**

## **I DOCUMENTI**

Ogni tabella riporta gli estremi delle principali leggi riguardanti il lavoro, la vita quotidiana, l'attività politica e il diritto al voto che possono essere usate per un iter legislativo dettagliato sugli argomenti.

Vi sono poi indicazioni di articoli di giornali nazionali e locali, per ultimo alcune specifiche indicazioni bibliografiche.

Alcune leggi o parte di esse insieme a tabelle e articoli di giornale sono in allegato.

## IL LAVORO

### PRIMA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

02/02/1886	legge 3657	Primo esempio in Italia di legislazione sociale sul lavoro dei fanciulli. Non c'è alcun riferimento alla tutela della donna.
1902	legge 242	Prima regolamentazione dell'uso della forza lavoro femminile. <i>(allegato 1)</i>
10/11/07	R.D. 818	Divieto di lavoro notturno
17/07/19	legge 1176	Esclude le donne da quelle posizioni che implicano l'esercizio dell'autorità giudiziaria.
06/05/23	R. D. 1054 rif. Gentile	Esclude le donne dai posti di preside nella scuola superiore. <i>(allegato 2)</i>
09/12/26	R. D .2480	Esclude le donne dai concorsi per l'insegnamento nelle classi quarte e quinte degli istituti tecnici e dei licei. <i>(allegato 3)</i>
13/05/29	R. D. 850	Disposizioni per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e puerperio.
02/07/29	legge 1272	Cerca di riequilibrare a scapito di quella femminile, la presenza maschile nel ruolo magistrale attraverso dei veri e propri privilegi di sesso. <i>(allegato 4)</i>
22/03/34	R .D. 654	Tutela della maternità delle lavoratrici. (accrescono i sussidi)
26/04/34	legge 653	Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. <i>(allegato 5)</i>
05/07/34	legge1347	Conversione in legge del R. D. del 22 marzo 1934 n.654 sulla tutela della maternità delle lavoratrici.
05/09/38	R.D.L.1514	Quota massima del 10% di donne negli impieghi pubblici e privati. <i>(allegato 6)</i>
29/06/39	R.D. 898	Lista di esenzione delle occupazioni "particolarmente adatte alle donne. <i>(allegato 7)</i>
01/04/40		Mobilizzazione civile; mercato del lavoro aperto alle donne dai 18

		ai 45 anni e ai ragazzi dai 14 ai 18 anni.
21/05/40	legge 415	Organizzazione di una nazione in guerra
29/06/40	legge 739	Assunzione di personale femminile in sostituzione di uomini in armi.
01/07/40	legge 899	Le donne non possono essere nominate presidi nella scuola media.

*DOPO LA PROMULGAZIONE DELLA COSTITUZIONE*

26/08/50	legge 860	Spinge i datori di lavoro ad inserire nei contratti la clausola del nubilitato. ( <i>allegato 8</i> )
09/01/63	legge 7	Nullità dei licenziamenti causa matrimonio. ( <i>allegato 9</i> )
09/12/77	legge 903	Dalla tutela alla parità. ( <i>allegato 10</i> )
1991	legge 125	Risposta a nuove esigenze e a nuove interpretazioni.

**Stampa locale**

01/12/45	il Cittadino	Allontanamento dalle aziende delle donne assunte durante la guerra.
22/01/46	Il Lavoro	Accordo salariale. ( <i>allegato 11</i> )
01/03/50	Il Lavoro	Per la difesa della maternità. ( <i>allegato 12</i> )
1950	Il Lavoro	Come vivono le lavoratrici? ( <i>allegato 13</i> )
1950	Il Lavoro	Alla fornace di Castell'Alfero vige solo la legge dello sfruttamento. ( <i>allegato 14</i> )
15/02/63	La Voce	Foto di donne in sciopero alla Sisa.
22/02/63	La Voce	Vertenza metallurgici
16/06/63	La Voce	Maternità proibita. ( <i>allegato 15</i> )

BIBLIOGRAFIA

V. De Grazia, *Le donne nel regime fascista*, Roma, Marsilio, 1993, pp. 207-217, 245-248.

V. De Grazia, *Il patriarcato fascista in Storia delle donne - Il 900*, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp.162-166.

*La cultura delle pari opportunità in Uguali anzi diverse*, Roma, Ediesse, 1993, pp. 10-15, 19-25, 45.

## IL LAVORO E LE DONNE - ITALIA LIBERALE

### ALLEGATO 1

**LEGGE 19 giugno 1902 sul lavoro delle donne e dei fanciulli**  
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 luglio 1902, n. 130)

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
RE DI ITALIA

*Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato :  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :*

#### Art. 1

*I fanciulli dell'uno o dell'altro sesso per essere ammessi al lavoro negli opifici industriali, nei laboratori, nelle arti edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, devono avere almeno l'età di 12 anni compiuti.*

*Potranno però rimanere quelli di 10 anni compiuti che vi si trovino già impiegati alla data dell'attuazione della presente legge.*

*Salvo il disposto dell'art. 4, nei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie non possono essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai 13 anni compiuti e le donne di qualsiasi età.*

*Dopo tre anni dalla promulgazione della presente legge dei lavori sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, ove non esista trazione meccanica, non potranno essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai 14 anni compiuti.*

*Potranno però rimanere quelli di 11 anni compiuti che vi si trovino già impiegati alla data della presente legge.*

*Salvo ugualmente il disposto dell'art. 4 nei lavori pericolosi o insalubri, ancorché non siano eseguiti in opifici industriali, cave, miniere o gallerie, non possono essere impiegati i fanciulli di età minore di 15 anni compiuti e le donne minorenni.*

#### Art.2

*Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento, di cui nell'art. 15, le donne minorenni ed i fanciulli sino a 15 anni compiuti che non siano forniti di un libretto e d'un certificato medico, scritto nel libretto, da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro, cui vengono destinati.*

*Il libretto sarà conforme al modello, che sarà stabilito nel regolamento, verrà somministrato ai comuni dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e rilasciato gratuitamente all'operaio dal sindaco del comune, dove questi ha la sua dimora abituale.*

*Il libretto deve indicare : la data di nascita della donna minorenne e del fanciullo ; che sono stati vaccinati ; che sono stati riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati ; che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'art. 2 della legge del 15 luglio 1877, n. 3961.*

*Ai fanciulli, che, alla data della promulgazione di questa legge, manchino di questo ultimo requisito, è concesso un termine di tre anni per mettersi in regola.*

*L'uffiziale sanitario del comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato nel libretto, senza alcun compenso a carico dell'operaio.*

*La spesa eventuale tanto della prima visita medica, quanto delle successive, sarà a carico dei comuni. Nel regolamento sarà stabilito in quali casi la visita medica dovrà essere ripetuta.*

*Il libretto, il certificato medico, il certificato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenerli saranno esenti da tassa di bollo.*

#### Art. 3

*Chiunque impieghi donne di qualsiasi età o fanciulli di età inferiore ai 15 anni compiuti, in lavori contemplati dalla seguente legge e dal regolamento, deve farne in ogni anno regolare denuncia nei termini e nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.*

*Dovrà pure nel corso dell'anno denunziarsi qualsiasi modificazione per cessione permanente dei lavori, per cambiamento di ditta, per adozione di motori meccanici, o per altre cause che saranno stabilite dal regolamento. Le denunce saranno fatte in doppio esemplare alla prefettura della provincia dove l'azienda è esercitata, che la trasmetterà subito al Ministero di agricoltura, industria e commercio e dovrà tenere un registro colle indicazioni desunte dalle singole denunce.*

*Tutti gli esercenti di aziende soggette a questa legge devono presentare entro sei mesi dall'applicazione di essa una nuova denuncia indipendentemente da quelle presentate in base alla legge 11 febbraio 1886, n. 3657 (serie 3<sup>a</sup>), ed al regolamento 17 settembre 1886, n.4082 (serie 3<sup>a</sup>).*

#### Art. 4

*Con decreto reale, sentito il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio del commercio, verranno determinati i lavori pericolosi o insalubri vietati ai fanciulli di entrambi i sessi, di età inferiore ai 15 anni compiuti, e alle donne minorenni.*

*Nello stesso modo saranno determinati, in via di eccezione, i lavori pericolosi e insalubri nei quali potranno essere impiegati i fanciulli fino ai 15 anni compiuti e le donne minorenni, con le cautele e le condizioni che saranno reputate necessarie.*

#### Art. 5

*Il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 anni compiuti ed alle donne minorenni. Potranno però rimanere le donne di età superiore ai 15 anni compiuti, le quali, alla data della promulgazione di questa legge, si trovino già impiegate in opifici industriali, cave o miniere.*

*Trascorsi cinque anni dalla promulgazione di questa legge, il lavoro notturno sarà vietato alle donne di qualsiasi età.*

*Durante questi cinque anni le donne di qualsiasi età addette al lavoro notturno dovranno essere munite di libretto ai sensi dell'art. 2.*

*Il ministro di agricoltura, industria e commercio, potrà, sul parere favorevole del consiglio sanitario provinciale, permettere, durante il triennio di promulgazione di questa legge, che alle donne minorenni attualmente impiegate in opifici industriali possano essere sostituite altre donne minorenni d'età superiore ai 15 anni compiuti.*

*Per lavoro notturno si intende quello che si compie tra le ore 20 e le 6 dal 1° ottobre al 31 marzo ; e dalle 21 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre.*

*Dove però il lavoro sia ripartito in due mute, esso può cominciare alle ore 5 e protrarsi fino alle 23.*

*Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà, con parere favorevole del consiglio sanitario provinciale, variare limiti sopraddetti del lavoro notturno nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima e di lavoro.*

#### Art. 6

*Le puerpere non possono essere impiegate a lavoro se non dopo trascorso un mese da quello del parto, e in via eccezionale anche prima di questo termine, ma in ogni caso dopo tre settimane almeno quando risulti da un certificato dell'ufficio sanitario del comune di loro dimora abituale, che le condizioni di salute permettono loro di compiere, senza pregiudizio, il lavoro nel quale intendono occuparsi.*

#### Art. 7

*I fanciulli d'ambo i sessi, che hanno compiuto il decimo anno, ma non ancora il dodicesimo, non possono essere impiegati nel lavoro per più di 8 nelle 24 ore del giorno ; non più di 11 ore i fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti ; e non più di 15 ore le donne di qualsiasi età.*

*Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà temporaneamente ed eccezionalmente autorizzare, sentito il parere del consiglio sanitario provinciale, che l'orario giornaliero dei fanciulli dai 12 ai 15 anni compiuti venga prolungato al massimo fino al 12 ore, quando ciò sia imposto da necessità tecniche ed economiche.*

#### Art. 8

*Il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età deve essere interrotto da uno o più riposi intermedi, della durata complessiva di un'ora almeno, quando supera le sei, ma non le 8 ore ; di un'ora e mezzo almeno quando supera le ore 8, ma non le 11, di due ore quando supera le 11 ore.*

*In nessun caso il lavoro per i fanciulli e le donne minorenni può durare senza interruzioni per più di 6 ore.*

#### Art. 9

*Alle donne di qualsiasi età e ai fanciulli fino ai 15 anni compiuti deve essere dato ogni settimana un intero giorno (24 ore) di riposo.*

#### Art. 10

*Salvo le prescrizioni d'altre leggi e regolamenti, i proprietari, i gerenti, i direttori, gli impresari, i cottimisti che impieghino fanciulli o donne di qualsiasi età devono adottare e fare eseguire a norma del regolamento, tanto nei locali dei lavorati e nelle relative dipendenze, quanto nei dormitori, nelle stanze di allattamento e nei refettori i provvedimenti necessari a tutela dell'igiene, della sicurezza e della moralità.*

*Nelle fabbriche dove si impiegano donne, dovrà permettersi l'allattamento sia in una camera speciale annessa allo stabilimento, sia permettendo alle operaie nutrici l'uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilirà il regolamento interno oltre ai riposi prescritti dall'art.8.*

*La camera speciale di allattamento dovrà però sempre esistere nelle fabbriche dove lavorano almeno 50 operaie.*

#### Art. 11

*I regolamenti interni delle aziende contemplate dalla presente legge devono uniformarsi alle disposizioni di essa e al regolamento, di cui nell'art.15, devono essere muniti di visto dal sindaco, come attestazione di autenticità ed affissi in luogo, dove ne sia agevole la lettura agli interessati e dai funzionari di cui nell'articolo seguente.*

#### Art. 12

*L'esecuzione della presente legge è affidata al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale esercita la necessaria vigilanza per mezzo degli ispettori delle industrie, degli ingegneri e aiutanti ingegneri delle miniere e degli ufficiali di polizia giudiziaria.*

*Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso negli opifici industriali, nelle miniere, nelle cave e nelle gallerie, e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento.*

*I verbali relativi saranno immediatamente trasmessi alla autorità giudiziaria competente.*

*Copia ne sarà pure trasmessa per notizia alla prefettura locale.*

*Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni del terzo capoverso dell'art. 5 della legge 17 marzo 1898, n. 80 rispetto alla divulgazione di segreti di fabbrica.*

#### Art. 13

*Chiunque, essendo tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nei primi nove articoli della presente legge, vi contravviene, è punito con ammenda sino a 50 lire, per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa sorpassarsi la somma complessiva di lire 5,000.*

*Per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 10 e 11, la pena è dell'ammenda da 50 alle 500 lire.*

*Per le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento preveduto nell'art. 15 si potrà comminare l'ammenda sino a 50 lire.*

*In caso di recidiva la pena è aumentata da un sesto ad un terzo.*

*Il provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità al lavoro istituita con la legge del 17 luglio 1898, n. 350.*

#### Art. 14

*Nelle contravvenzioni, per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda l'imputato può far cessare il corso dell'azione penale pagando, prima dell'apertura del dibattimento ; una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento.*

#### Art.15

*Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno le norme per l'attuazione di essa saranno stabilite in regolamento da approvarsi con decreto reale,*

sentito il parere del consiglio di Stato, del consiglio superiore di sanità e del consiglio dell'industria e del commercio. La legge entrerà in vigore quattro mesi dopo la pubblicazione del regolamento.

Le successive modificazioni al regolamento entreranno pure in vigore quattro mesi dopo la loro pubblicazione.

Art. 16

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma , addì 19 giugno 1902

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. F. COCCO-ORTU G. Baccelli

## IL LAVORO E LE DONNE - ITALIA FASCISTA

### ALLEGATO 2

**Regio decreto 6 maggio 1923, n.1054**

relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1923, n. 129)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro delle finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

TITOLO I

Dell'istruzione media.

-

CAPO I

Delle scuole in genere e dello stato dei presidi e dei professori

(..)

Art. 12

A capo di ogni Istituto è un preside che ne ha il governo insieme con il Collegio dei professori.

I presidi sono scelti dal Ministro tra i professori ordinari provveduti di laurea con almeno un quadriennio di anzianità di ordinario. Dalla scelta sono escluse le donne.

I presidi sono distribuiti in due ruoli : appartengono al II ruolo di presidi di ginnasio isolato e di scuola complementare tutti gli altri presidi appartengono al I ruolo.

E' consentito da uno all'altro ruolo e secondo le norme che saranno dettate dal regolamento.

I presidi possono, su domanda o d'autorità, essere restituiti nel ruolo di insegnanti al quale appartenevano all'atto della nomina a presidi.

### ALLEGATO 3

**Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480.**

Regolamento per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi d'istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.

--

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

*Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923 n. 1054, relativo nell'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali ;*

*Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1923, n.2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore ;*

*Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per l'esercizio delle professioni ;*

*Considerata la necessità di emanare un regolamento sui concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e sulle abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio ;*

*Udito il parere del Consiglio di Stato ;*

*Udito il Consiglio dei Ministri ;*

*Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione ;*

*Abbiamo decretato e decretiamo :*

**CAPO I**

*Dei concorsi alle cattedre dei Regi istituti medi di istruzione e degli esami di abilitazione all'insegnamento medio.*

(..)

**Art. 11**

*Ai concorsi e agli esami di abilitazione sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne, fatta eccezione dei concorsi delle classi IV, V (limitatamente ai concorsi per l'istituto tecnico) VI e VII (limitatamente ai concorsi per il liceo classico e il liceo scientifico) di cui all'annessa tabella, che sono riservati agli uomini, e dei concorsi e degli esami di abilitazione per maestra giardiniera negli istituti magistrali, che sono riservati alle donne.*

## **ALLEGATO 4**

**LEGGE 2 luglio 1929, n. 1272**

*Provvedimenti per l'istruzione magistrale.*

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1929, n. 174)*

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

*Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;*

*Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :*

**Art.1**

*Con decreto Reale potranno essere istituiti nuovi Regi istituti magistrali maschili, oltre il limite di cui l'articolo 58 del R. decreto 6 maggio 1923, n.1054.*

**Art. 2**

*Gli Istituti magistrali possono avere da uno a quattro corsi completi inferiori da uno a tre corsi completi superiori.*

*Il numero dei corsi completi è determinato da quello degli alunni che domandano l'iscrizione alla prima classe dei corsi rispettivamente inferiore e superiore.*

*Non può farsi luogo alla istituzione del 2° o del 3° o del 4° corso completo inferiore se non quando la 1<sup>a</sup> classe abbia raccolto nell'anno precedente un numero di domande di iscrizione superiore rispettivamente a 35 o 70 o 105.*

*Lo stesso criterio vale per la istituzione dei corsi completi superiori.*

*E' vietata l'istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.*

**Art. 3**

*Nei corsi superiori di alcuni Istituti magistrali il Ministro per la pubblica istruzione può aggiungere, a tutti gli effetti scolastici, agli insegnamenti prescritti dall'art. 55 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, quello dell'agricoltura e computisteria rurale.*

*Art. 4*

*Alla tabella n. 11 annessa al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, è sostituita la tabella A annessa alla presente legge.*

*Art. 5*

*L'annessa tabella B determina le tasse scolastica per gli Istituti magistrali.*

*Art. 6*

*Agli alunni maschi delle classi del corso superiore dei Regi istituti magistrali è accordato, con le modalità che saranno stabilite nel regolamento, l'esonero totale del pagamento delle tasse di immatricolazione di frequenza e di abilitazione, sempre che non siano ripetenti e nell'anno precedente abbiano riportato non meno di otto decimi per la condotta quali allievi dello stesso Istituto o di altri Istituti Regi o pareggiati.*

*Agli alunni indicati nel precedente comma è, inoltre, accordato il rimborso delle tasse di frequenza che essi abbiano pagate nella 4<sup>a</sup> classe del corso inferiore di un Regio Istituto magistrale, sempreché essi si trovassero al momento della frequenza della detta 4<sup>a</sup> classe, nelle condizioni previste nel precedente comma.*

*Salvo il disposto del precedente comma, agli alunni maschi delle classi del corso inferiore e superiore dei Regi istituti magistrali continuano ad applicarsi le norme comuni vigenti circa l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche.*

*Restano inoltre ferme, anche per gli alunni dei Regi istituti magistrali, le disposizioni vigenti riguardanti l'esonero dalle tasse scolastiche a favore di speciali categorie di alunni degli Istituti d'istruzione media.*

*Art. 7*

*Sono istituite 100 borse di studio di annue L. 1200 ciascuna, e 200 di annue L. 2500 ciascuna, da conferirsi agli alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali in ragione di un terzo in favore di quelli iscritti al corso inferiore e di due terzi in favore di quelli iscritti al corso superiore e di due terzi in favore di quelli iscritti al corso superiore.*

*E' inoltre istituito nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione un fondo annuo di L. 380,000 per posti gratuiti nei Convitti o da Provincie, Comuni o da enti aventi personalità giuridica da assegnare ad alunni maschi dei locali Regi istituti magistrali.*

*Le norme per il conferimento delle borse di studio e dei posti gratuiti suddetti saranno stabilite da regolamento.*

*Art. 8*

*Restano fermi gli oneri posti dalle norme vigenti a carico dei Comuni per il mantenimento dei Regi istituti magistrali.*

*Potrà, peraltro, concedersi, con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'esonero parziale o totale dal contributo finanziario a quei Comuni che istituiscano o mantengano un Convitto maschile annesso ad un Regio istituto magistrale. Il funzionamento del Convitto comunale sarà disciplinato in tal caso da un apposito regolamento interno proposto dal Comune ed approvato dal Ministro per la pubblica istruzione.*

*Il Convitto a tale fine istituito farà parte integrante dell'Istituto magistrale; ne sarà, di regola, rettore il preside dell'Istituto medesimo.*

*Art. 9*

*Le disposizioni della presente legge avranno effetto a partire dall'anno scolastico 1929-30.*

*Con decreto Reale saranno stabilite le norme regolamentari occorrenti per l'esecuzione di essa.*

*Art. 10*

*Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge.*

*Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.*

*Data a San Rossore, addì 2 luglio 1929 - Anno VII*

*VITTORIO EMANUELE*

*MUSSOLINI - BELLUZZO - MOSCONI*

TABELLA B allegata alla legge :

<i>ALUNNI</i>	
<i>Corso inferiore :</i>	
<i>Immatricolazione . . . . .</i>	<i>L. 30-</i>
<i>Frequenza per ciascuna classe . . . . .</i>	<i>L. 100</i>
<i>Esame di idoneità . . . . .</i>	<i>- L. 30-</i>
 <i>Corso superiore :</i>	
<i>Esame d'ammissione . . . . .</i>	<i>L. 50-</i>
<i>Immatricolazione . . . . .</i>	<i>L. 30-</i>
<i>Frequenza per ciascuna classe . . . . .</i>	<i>L. 150</i>
<i>Esame di idoneità . . . . .</i>	<i>- L. 30-</i>
<i>Esame di abilitazione . . . . .</i>	<i>L.1 50-</i>
<i>Tassa di diploma di abilitazione . . . . .</i>	<i>L. 50-</i>
 <i>ALUNNE</i>	
<i>Corso inferiore :</i>	
<i>Immatricolazione . . . . .</i>	<i>L. 40-</i>
<i>Frequenza per ciascuna classe . . . . .</i>	<i>L. 120</i>
<i>Esame di idoneità . . . . .</i>	<i>- L. 40-</i>
 <i>Corso superiore :</i>	
<i>Esame d'ammissione . . . . .</i>	<i>L. 50-</i>
<i>Immatricolazione . . . . .</i>	<i>L. 40-</i>
<i>Frequenza per ciascuna classe . . . . .</i>	<i>L. 180</i>
<i>Esame di idoneità . . . . .</i>	<i>- L. 40-</i>
<i>Esame di abilitazione . . . . .</i>	<i>L.1 80-</i>
<i>Tassa di diploma di abilitazione . . . . .</i>	<i>L. 50-</i>

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re :Il Ministro per la pubblica istruzione : *BELLUZZO*

**ALLEGATO 5**

**LEGGE 26 aprile 1934**  
*Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.*

*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1934, n. 99)*

--  
VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

*Il Senato della Camera dei deputati hanno approvato ;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :*

*Campo di applicazione.*

*Art. 1*

*Il lavoro delle donne e dei fanciulli alla dipendenza di datori di lavoro è disciplinato dalle norme della presente legge.*

*Tali norme debbono essere osservate anche nei riguardi degli allievi e delle allieve dei laboratori-scuola eserciti con fine di speculazione.*

*Dette norme non si applicano nei riguardi :*

- a) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori domestici inerenti al normale svolgimento della vita della famiglia ;*
- b) della moglie, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico e salvi i casi previsti dagli articoli 6, 11 e 12 ;*
- c) delle donne e dei fanciulli lavoratori al proprio domicilio, salvo il disposto dell'art.5 ;*
- d) delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle Provincie e dei Comuni ;*
- e) delle donne e dei fanciulli occupati in aziende dello Stato, quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto un regime non inferiore a quello stabilito dalla presente legge ;*
- f) delle donne o dei fanciulli addetti a lavori agricoli, salvo il disposto dell'art.11 ;*
- g) dei fanciulli occupati a bordo delle navi ;*
- h) del personale femminile religioso addetto agli Istituti pubblici di assistenza e di beneficenza.*

*Art. 2*

*Il Ministro per le corporazioni può estendere l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni della presente legge ai laboratori-scuola che non siano eserciti con fine di speculazione, tenendo conto della durata del lavoro manuale, delle condizioni in cui esso si svolge e delle esigenze dell'insegnamento professionale.*

*Per i laboratori-scuola eserciti direttamente dagli Istituti di beneficenza il provvedimento ministeriale è emanato di concerto con il Ministro dell'interno.*

*Il Ministro per le corporazioni, udite le competenti Associazioni sindacali, può limitare, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni della presente legge per singole aziende, quando i lavori, cui è addetto il fanciullo o la donna, non siano faticosi o pericolosi, si svolgano in ambienti igienici e non siano di lunga durata.*

*Art. 3*

*Salvo una diversa specificazione si intendono :*

- a) per "fanciulli" le persone di ambo i sessi che non hanno compiuto i 15 anni ;*
- b) per "donne minorenni" quelle che, compiuti i 15 anni, non hanno compiuto i 21 anni.*

*Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati datori di lavoro.*

*Art. 4*

*Si presumono addetti al lavoro le donne, i fanciulli, ed i minori, di cui gli articoli seguenti, che si trovino nei luoghi di lavoro ai quali è applicabile la presente legge, a meno che non venga giustificata la loro presenza con motivi attendibili.*

*La giustificazione deve essere data dal datore di lavoro.*

*Requisiti di età*

*Art. 5*

*Salvo i casi in cui, a norma degli articoli 6 e 7, sia prescritto un diverso limite di età è vietato adibire al lavoro i fanciulli minori degli anni 14.*

*Art. 6*

*E' vietato adibire :*

- a) i minori di anni 16 nei lavori sotterranei nelle cave, miniere gallerie ove non esista trazione meccanica, non che le donne di qualsiasi età nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie anche se esista trazione meccanica ;
- b) i minori di anni 16 nel sollevamento di pesi e nel trasporto di pesi, su carriole o su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio o pericolo ; nei lavori di carico e scarico dei forni delle zolfare di Sicilia ;
- c) le donne minorenni nei lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione e delle macchine che sono in moto, nonché nei lavori pericolosi, faticosi od insalubri che saranno determinati a norma dell'art.10 della presente legge ;
- d) i minori degli anni 16, nelle sale cinematografiche, nella preparazione di spettacoli cinematografici od in rappresentazioni date in qualunque luogo pubblico o esposto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche aventi scopi educativi. Tuttavia il prefetto, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, può autorizzare l'occupazione di uno o più fanciulli, anche se di età inferiore ai 12 anni, nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici che non abbiano luogo in ore avanzate della notte od in località insalubri o pericolose, subordinando tale autorizzazione all'osservanza di condizioni idonee a garantire la salute e la moralità del fanciullo ;
- e) i minori degli anni 16 anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, nei mestieri girovaghi di qualche natura, ;
- f) i minori degli anni 18 nella somministrazione al minuto di bevande alcoliche .  
In questo ultimo caso il prefetto, per ragioni di moralità e di ordine pubblico, può estendere il divieto alle donne di qualsiasi età.  
Il divieto di cui al comma f) di adibire minori di anni 18 alla somministrazione al minuto, non si applica alla moglie, ed ai parenti ed affini non oltre al terzo grado del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico ;
- g) i minori di anni 18, nella manovra e nel traino dei vagonetti.

#### Art. 7

In deroga all'art.5 ed alla lettera d) dell'art.6 della presente legge, il Ministro per le corporazioni, inteso il parere delle Associazioni sindacali, ha la facoltà di autorizzare l'occupazione di determinati lavori di fanciulli di età non inferiore ai 12 anni compiuti, sempre che tali lavori siano compatibili con le esigenze della tutela della salute e della moralità del fanciullo e quando ciò sia richiesto da particolari condizioni aziendali o locali o da speciali esigenze tecniche del lavoro o sia necessario per la formazione delle maestranze.

Nei casi suddetti per essere al lavoro i fanciulli, oltre ai requisiti fisici di cui all'articolo seguente, devono avere ottenuto la promozione dalla quinta classe elementare o dalla classe elementare più elevata esistente nel comune o nella frazione in cui abbiano residenza, salvo il caso di incapacità intellettuale certificato dall'ispettore scolastico o dal direttore didattico e salva autorizzazione del Ministro per le corporazioni, sentito il Ministro per l'educazione nazionale, nel caso di occupazione limitate ai periodi delle vacanze scolastiche.

#### Idoneità fisica, visita medica preventiva e certificato medico

#### Art. 8

I fanciulli e le donne minorenni non possono essere addetti al lavoro ove non risulti, in base al certificato medico, che sono sani e adatti al lavoro.

Qualora il sanitario ritenga che non siano fisicamente idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 10 e 11, dovrà specificare nel certificato medico i lavori ai quali non possono essere addetti.

Non possono essere addetti al lavoro fanciulli e donne minorenni che non siano forniti di un libretto di lavoro, le cui norme saranno determinate dal Ministro per le corporazioni con apposito decreto, nel quale sarà inserita tra gli altri elementi la scheda sanitaria.

#### Art.9

Gli ufficiali sanitari sono tenuti ad eseguire le visite mediche ed a rilasciare gratuitamente i certificati previste dal precedente articolo.

Possono essere autorizzate dal Ministro delle corporazioni ad eseguire visite ed a rilasciare certificati egualmente senza spesa, anche i medici dell'Opera nazionale maternità ed infanzia ed i medici di istituzioni assistenziali.

*Lavori faticosi, pericolosi ed insalubri*

*Art. 10*

*Con decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio nazionale delle corporazioni, saranno determinati i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e per i quali ne è consentita l'occupazione con le cautele e le condizioni necessarie.*

*Trasporto e sollevamento di pesi*

*Art. 11*

*I carichi, di cui possono essere gravati i fanciulli, i minorenni degli anni diciassette e le donne di qualunque età adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti :*

- a) trasporto a braccia od a spalla :  
maschi sotto i 15 anni, chilogrammi 15 ;  
maschi dai 15 ai 17 anni , chilogrammi 25 ;  
femmine sotto ai 15 anni, chilogrammi 5 ;  
femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15 ;  
femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20 ;*
- b) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana : otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo ;*
- c) trasporto con carretti su guide di ferro : 20 volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo.*

*Per quanto riguarda le donne in istato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall'articolo 13 della legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici.*

*Lavoro notturno*

*Art. 12*

*Nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze è vietato il lavoro di notte per le donne di qualunque età e per i minori degli anni diciotto, salvo le eccezioni previste dagli articoli seguenti :*

*Tale divieto si applica anche alla moglie, ai parenti ed agli affini del datore di lavoro, indicati dall'articolo 1, lettera b), quando siano addetti al lavoro alla sua dipendenza in azienda in cui siano occupate anche altre persone.*

*Con decreto Reale, udito il Consiglio nazionale delle corporazioni, il divieto del lavoro notturno per le donne di qualunque età e per i minori di anni diciotto può essere esteso, con i limiti e le condizioni necessarie ad altre categorie di aziende o di attività ; ove queste siano direttamente esercitate da istituti di beneficenza, dovrà essere udito altresì il Ministero dell'interno.*

*Art. 13*

*Con il termine "notte" si intende un periodo di almeno 11 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5 salvo le disposizione della legge sulla panificazione.*

*Art. 14*

*Il divieto del lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16, adibiti, nelle seguenti industrie, lavori che per la loro natura devono essere necessariamente continuati giorno e notte :*

- a) acciaierie e ferriere, lavori nei quali si impiegano forni a riverbero o a rigeneratori, o a galvanizzazione di lamiera e di filo di ferro, eccettuati reparti di detersione di metalli ;*
- b) vetrerie ;*
- c) cartiere ;*
- d) zuccherifici in cui si elabora lo zucchero grezzo ;*
- e) riduzione del minerale d'oro ; nonché adibiti eventualmente nelle altre industrie determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, sentite le organizzazioni sindacali.*

*Art. 15*

*Il divieto di lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16 e per le donne di qualunque età, quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento normale e l'azienda.*

*Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato corporativo, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero delle donne e dei minori occupati, gli orari di lavoro adottati e la durata presumibile del lavoro notturno.*

*Dovrà altresì successivamente comunicare all'Ispettorato la data di cessazione del lavoro notturno.*

*L'Ispettorato corporativo potrà imporre la limitazione o la sospensione del lavoro notturno.*

*Contro il provvedimento dell'Ispettorato è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.*

#### Art. 16

*Il Ministero delle corporazioni ha facoltà :*

a) *di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore per non più di 60 giorni ogni anno, allorché la lavorazione sia sottoposta all'influenza delle stagioni ed in tutti i casi in cui circostanze eccezionali lo richiedano ;*

b) *di ridurre la durata di periodo di notte per le donne a 10 ore nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima ;*

c) *di autorizzare il lavoro notturno delle donne stabilendone le condizioni, nelle stagioni e nei casi in cui tale lavoro si applichi a materie prime od a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando ciò sia necessario per salvare tali materie prime da una perdita inevitabile ;*

d) *di autorizzare, per circostanze particolarmente gravi, il lavoro notturno dei giovani che abbiano compiuto i 16 anni, quando l'interesse pubblico lo richieda.*

#### Orario di lavoro

##### Art. 17

*Nei casi in cui dalle leggi sulla limitazione degli orari di lavoro è consentito superare le otto ore giornaliere, l'orario di lavoro non può superare le 10 ore al giorno per i fanciulli e le 11 ore al giorno per le donne che hanno compiuto i 15 anni, ferme restando le maggiori limitazioni stabilite da dette leggi.*

*Parimenti, nel caso di lavoro a turno, il lavoro di ciascuna squadra non può superare le otto ore e mezzo.*

*L'orario di lavoro computa dall'atto dell'entrata nella azienda all'atto dell'uscita dalla medesima, esclusi solamente i riposi intermedi di cui agli articoli 18 e seguenti :*

*I turni a scacchi possono effettuarsi solo quando siano consentiti dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, dall'Ispettorato corporativo, sentite le competenti Associazioni sindacali.*

*L'orario di lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età non può durare senza interruzione più di sei ore. Tuttavia l'Ispettorato corporativo può, in casi particolari, prescrivere la riduzione di tale orario fino a quattro ore, tenendo conto delle condizioni in cui si svolge il lavoro.*

*E' vietato adibire le persone, di cui all'art.11, al trasporto di pesi, più di quattro ore durante la giornata di lavoro.*

#### Riposi intermedi

##### Art. 18

*Qualora l'orario di lavoro superi le sei, ma non le otto ore, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata complessiva di un'ora almeno ; qualora superi le otto ore il riposo intermedio deve avere la durata di almeno un'ora e mezzo.*

*I contratti collettivi potranno stabilire la durata del riposo ad un'ora, quando l'orario superi le otto ore, ed a mezz'ora nel caso di lavoro a turno.*

*In difetto di disposizioni di contratto collettivo, la riduzione può essere autorizzata dall'Ispettorato corporativo sentite le competenti associazioni sindacali.*

##### Art. 19

*Il riposo intermedio di un'ora deve essere continuativo, quello di durata superiore può essere distribuito in due periodi di durata non inferiore a mezz'ora.*

*Durante il riposo intermedio non può essere richiesta alcuna prestazione.*

## ALLEGATO 6

### **REGIO DECRETO LEGGE 5 settembre 1938 - XVI - n.1514** *Disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati.*

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1938, n. 228)

--  
VITTORIO EMANUELE  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

*Vista la legge 17 luglio 1919, n. 1176, recante disposizioni sulla capacità giuridica della donna ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39 ;*

*Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933 XII, n. 1554, concernente l'assunzione delle donne nelle Amministrazioni dello Stato ;*

*Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme per la disciplina della assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati ;*

*Visto l'art.3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;*

*Sentito il Consiglio dei Ministri ;*

*Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni ;*

*Abbiamo decretato e decretiamo :*

*Art. 1*

*L'assunzione delle donne agli impieghi presso le Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti od Istituti pubblici, ai quali esse sono ammesse in base alle disposizioni in vigore nonché agli impieghi privati, è limitata alla proporzione massima del dieci per cento del numero dei posti. E' riservata alle pubbliche Amministrazioni la facoltà di stabilire una percentuale minore nei bandi di concorso per nomine ad impieghi.*

*Le pubbliche Amministrazioni e le aziende private che abbiano meno di dieci impiegati, non possono assumere alcuna donna quale impiegata. E' fatta eccezione nei riguardi nelle aziende private per le parenti od affini sino al quarto grado del titolare dell'azienda.*

*Art. 2*

*Oltre i casi già previsti dalle vigenti leggi, gli ordinamenti delle singole Amministrazioni stabiliranno l'esclusione della donna da quei pubblici impieghi ai quali sia ritenuta inadatta, per ragioni di inidoneità fisica o per le caratteristiche degli impieghi stessi.*

*Art.3*

*Le disposizioni del presente decreto non si applicano per gli impieghi pubblici che, in considerazione delle loro caratteristiche sono riservati alle donne in via esclusiva dalle disposizioni in vigore e per gli impieghi pubblici e privati che risultano particolarmente adatti per le donne e che saranno successivamente specificati con decreto Reale.*

*Art. 4*

*Le aziende private sono tenute ad inviare ai rispettivi Consigli provinciali delle corporazioni, entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, un elenco numerico del personale dipendente distinto per categorie e sesso.*

*Copia di tale elenco deve essere conservata presso la sede della azienda e aggiornato con le successive variazioni.*

*Tale copia deve essere esibita a richiesta dell'Autorità.*

*I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 200 a L.2000.*

*Art.5*

*Le donne che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, occupano, presso Amministrazioni dello Stato ed altri Enti od Istituti pubblici, posti in soprannumero rispetto alla percentuale fissata con l'art.1, saranno mantenute in servizio fino al compimento dell'anzianità minima di carriera richiesta per il collocamento in posizione di quiescenza e, se assunte con contratto a termine saranno mantenute in servizio fino alla scadenza del contratto. Qualora tale scadenza si verifichi prima di un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contratto potrà essere prorogato fino al compimento di detto triennio.*

*Le donne che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, occupano presso aziende private posti in soprannumero rispetto alla percentuale fissata con l'art.1, saranno entro il*

*termine di tre anni gradualmente sostituite con personale maschile, previa la corresponsione a loro favore dell'indennità di licenziamento a norma delle disposizioni in vigore.*

*Qualora, nell'attuazione della disposizione di cui al primo comma, il numero delle impiegate che, avendo uguale anzianità, abbiano raggiunto contemporaneamente il limite minimo di servizio per essere collocate in posizione di quiescenza, sia superiore a quello dei posti di soprannumero rispetto alla percentuale di cui all'art.1, saranno osservati per la conservazione dell'impiego in quanto applicabili alle donne i criteri preferenziali stabiliti dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176, per l'ammissione ai pubblici impieghi.*

*Nell'attuazione della disposizione di cui al secondo comma, le aziende private osserveranno, per la determinazione delle impiegate che dovranno essere mantenute in servizio nei limiti della percentuale di cui all'art.1, e per la determinazione dell'ordine di licenziamento di quelle eccedenti tale percentuale, gli stessi criteri preferenziali in quanto applicabili alle donne, stabiliti dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176.*

#### Art.6

*Sono abrogati il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto o col medesimo incompatibile.*

*Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.*

*Il Duce, Primo Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.*

*Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

*Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI*

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - LANTINI

*Visto il Guardasigilli : SOLMI*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1938 - Anno XVI*

*Atti del Governo, registro 402, foglio 3 - MANCINI*

## ALLEGATO 7

### REGIO DECRETO 29 giugno 1939- XVII

***Norme circa l'assunzione di personale femminile negli impieghi e privati.***

*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1939, n. 153)*

--

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

*Visto l'art.3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile negli impieghi pubblici e privati ;*

*Visto l'art.1 della legge 31 gennaio 1926- IV, n. 100 ;*

*Udito il parere del Consiglio di Stato ;*

*Sentito il Consiglio dei Ministri ;*

*Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni ;*

*Abbiamo decretato :*

#### Art. 1

*Oltre agli impieghi relativi a servizi che per la loro natura non possono essere disimpegnati che da donne, gli impieghi attinenti ai servizi di cui appresso, sono riconosciuti, nei riguardi delle Amministrazioni dello Stato e degli enti od istituti pubblici, particolarmente adatti per le donne, ai fini dell'assunzione e conservazione nei posti d'impiego civile di ruolo e in quelli relativi a personale non di ruolo e in quelli relativi a personale non di ruolo assunto con la qualifica di contrattista o di avventizio ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100 :*

*servizi di dattilografia, telefonia, stenografia, operazioni di statistica e di calcolo eseguite con mezzi meccanici ;*  
*servizi di raccolta e prima elaborazione di dati statistici ;*  
*servizi di formazione e tenuta di schedari ;*  
*servizi di lavorazione, stamperia, verifica, classificazione, contazione e controllo dei biglietti di Stato e di banca, dei vaglia e assegni bancari dell'Istituto di emissione e della carte destinata alle relative fabbricazioni ;*  
*servizi di biblioteca e di segreteria dei Regi istituti medi di istruzione classica e magistrale ;*  
*servizi delle addette a speciali lavorazioni presso la Regia zecca ;*  
*servizi delle maestre alle lavorazioni e delle applicate alle scritture nell'Amministrazione dei monopoli di Stato.*

#### Art. 2

*La determinazione del quantitativo del personale femminile da adibire ai servizi indicati nel precedente articolo è stabilita, in relazione all'organico e al contingente dei quali detto personale fa parte, con decreto del Ministro competente, di concerto con quello delle finanze.*

#### Art.3

*La percentuale massima del 10 per cento stabilita dall'art.1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, per l'assunzione delle donne agli impieghi presso le Amministrazioni dello Stato e degli altri enti od istituti pubblici, si riferisce ai totali dei posti, risultanti dal complesso degli organici e dei contingenti del personale contrattista o avventizio di ciascun ufficio ente od istituto dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di ciascun Ministero, di ciascuna azienda autonoma, di ciascun ente od istituto pubblico e delle singole amministrazioni che ne dipendono, con esclusione dei posti riservati alle donne e di quelle ai quali le donne non sono ammesse per le disposizioni vigenti o non lo saranno dalle norme che verranno stabilite negli ordinamenti interni delle singole amministrazioni ai sensi dell'art.2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, nonché del quantitativo del personale femminile determinato ai sensi dell'art.2 del presente decreto.*

*Con decreto del Ministro competente potrà essere stabilita la ripartizione fra i servizi dipendenti del quantitativo di personale femminile determinato ai sensi del precedente comma.*

*Per gli enti e gli istituti pubblici detta ripartizione, quando necessaria, nonché la determinazione del quantitativo di cui la precedente art.2, è effettuata con provvedimento del componente organo dell'amministrazione.*

#### Art. 4

*Oltre agli impieghi relativi a servizi che per la loro natura non possono essere disimpegnati che da donne, sono riconosciuti particolarmente adatti per le donne, nelle aziende private, gli impieghi :*

*di dattilografe, stenografe, stenodattilografe e telefoniste ;*  
*di annunciatrici addette alle stazioni radiofoniche ;*  
*di cassiere (limitatamente alle aziende con meno di 10 impiegati, anche se l'impiegata disimpegna altre mansioni, purché siano prevalenti quelle di cassiera) ;*  
*di addette alla vendita di articoli di abbigliamento femminile, articoli di abbigliamento infantile, articoli casalinghi, articoli di regalo, giocattoli, articoli di profumeria, generi dolciari, fiori, articoli sanitari e femminili, macchine da cucire ;*  
*addette agli spacci rurali cooperativi dei prodotti dell'alimentazione, limitatamente alle aziende con meno di 10 impiegati ;*  
*di addette alla preparazione di lavori artistici nelle aziende di vendita delle macchine da cucire ;*  
*di addette alla distribuzione di materiale occorrente per le esecuzioni di lavori femminili nelle aziende di vendita ;*  
*di addette alla vendita nei magazzini a prezzo unico ;*  
*di sorveglianti negli allevamenti bacologici ed avicoli ;*  
*di direttrici dei laboratori di moda ;*  
*di addette alla prova di confezioni femminili nei laboratori di sartoria e di moda ;*  
*di addette ai riscontri delle note di spedizione nelle aziende di distribuzione giornalistica a carattere nazionale.*

*La percentuale massima del 10 per cento stabilita dall'articolo 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, per l'assunzione di donne in impieghi presso aziende private va*

*riferito al totale degli impiegati occupati nelle aziende della stessa impresa, fatta esclusione del personale femminile addetto ai lavori di cui al precedente art.4.*

*Le associazioni sindacali hanno facoltà di ridurre, mediante contratto collettivo di lavoro la suddetta percentuale del 10 per cento nei riguardi dell'occupazione del personale femminile negli impieghi privati.*

*Limitatamente agli effetti del comma precedente, conservano efficacia le norme contenute nei vigenti contratti collettivi di lavoro che adottino una percentuale massima inferiore a quella suddetta del 10 per cento.*

*Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

*Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1939 - Anno XVII*

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - LANTINI

*Visto il Guardasigilli : SOLMI*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1939 - Anno XVII*

*Atti del Governo, registro 411, foglio 3 - MANCINI*

## IL LAVORO E LE DONNE - ITALIA REPUBBLICANA

### ALLEGATO 8

#### LEGGE 26 agosto 1950

##### *Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.*

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1950, n. 253)*

--

*La Camera dei deputati ed il Senato e della Repubblica hanno approvato ;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

*la seguente legge :*

#### TITOLO I

##### Norme protettive

##### Art. 1

*Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici gestanti e puerpere che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, comprese le lavoratrici dell'agricoltura (salarie, braccianti e compartecipanti), nonché a quelle dipendenti dagli uffici e dalle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici e Società cooperativistiche, anche se socie di queste ultime, quando da disposizioni legislative e regolamentari sia prescritto un trattamento inferiore a quello stabilito per esse dalla presente legge.*

##### Art. 2

*Con successiva legge sarà provveduto a dettare norme per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici addette ai servizi familiari e delle lavoratrici a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri.*

*Alle lavoratrici di cui al precedente comma si applicano, intanto, le disposizioni di cui al titolo III della presente legge.*

##### Art. 3

*Le lavoratrici di cui all'art.1 non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico, fino al termine del periodo di interdizione del lavoro previsto dall'art.5, nonché fino al compimento di 1 anno d'età del bambino.*

*Tale divieto non si applica nel caso :*

- a) di colpa da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro ;
- b) di cessazione dell'attività della azienda cui essa è addetta ;
- c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.

*In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alle lavoratrici alle quali è applicabile il divieto stesso.*

#### *Art.4*

*E' vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi e ai lavori pericolosi, faticosi od insalubri previsti dalle disposizioni vigenti, sino alla pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, le lavoratrici di cui all'art.1 durante la gestazione, a partire dalla presentazione del certificato di gravidanza, di cui agli articoli 3 e 31 della presente legge, e per tre mesi dopo il parto, e fino sette mesi ove provvedano direttamente all'allattamento del proprio bambino.*

*Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni nel periodo per il quale è previsto il divieto di cui al precedente comma.*

#### *Art. 5*

*E' vietato adibire al lavoro le donne :*

- a) durante i tre mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza se addette all'industria e durante le otto settimane precedenti il parto se addette ai lavori agricoli per tutte le altre categorie il periodo di astensione obbligatorio del lavoro viene fissato in sei settimane precedenti la data presunta del parto ;
- b) ove il parto avvenga oltre quella data, per tutto il periodo successivo che precede il parto ;
- c) durante otto settimane dopo il parto.

#### *Art. 6*

*L'Ispettorato del lavoro può disporre il prolungamento di ciascuno dei periodi di assenza dal lavoro di cui alle lettere a) e c) dell'articolo precedente per un ulteriore periodo di assenza obbligatoria fino a sei settimane, quando ritiene, sulla base di accertamento medico, che le condizioni di lavoro o ambientali possano essere pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.*

#### *Art. 7*

*Le lavoratrici, alle quali è applicabile il divieto di cui all'art.5, nel caso di gravi complicanze della gestazione o per preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, hanno facoltà di assentarsi dal lavoro dal giorno della presentazione del certificato medico di certa gravidanza, previo controllo dell'Ispettorato del lavoro.*

#### *Art. 8*

*Alle lavoratrici di cui all'art.1 spetta l'assistenza di parto dell'Istituto presso il quale sono assicurate per il trattamento di malattie, anche quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro, purché la gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto era ancora sussistente.*

*Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche gratuite a cura dell'Istituto presso il quale sono assicurate. L'Ispettorato del lavoro ha facoltà di controllo.*

#### *Art. 9*

*Il datore di lavoro deve dare alle lavoratrici madri soggette al divieto previsto dall'art.5 e che allattano direttamente i propri bambini, per un anno dalla nascita di questi, due periodi di riposo durante la giornata per provvedere all'allattamento.*

*Detti riposi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 16 aprile 1934, n. 653, per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. Essi hanno la durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto per la donna di uscire dall'azienda quando il datore di lavoro non abbia messo a disposizione la camera di allattamento e l'asilo nido di cui all'art.11, oppure gli stessi siano ubicati fuori dell'azienda, oppure quando l'orario di inizio e di cessazione del lavoro non consenta di trasportare il bambino nella camera di allattamento o nell'asilo nido.*

*Quando invece il datore di lavoro abbia messo a disposizione la camera di allattamento e l'asilo nido, i periodi di riposo di mezz'ora ciascuno, ed in tal caso la donna non ha diritto ad uscire dall'azienda.*

#### *Art. 10*

*I periodi di riposo per l'allattamento si reputano ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.*

#### *Art. 11*

*E' fatto obbligo al datore di lavoro di istituire una camera di allattamento nelle delle dipendenze del locale di lavoro per tutti i figli delle lavoratrici dipendenti, quando nell'azienda siano occupate almeno trenta donne coniugate di età superiore ai 50 anni.*

*L'Ispettorato del lavoro può disporre, in sostituzione della camera di allattamento, che il datore di lavoro provveda ad istituire nelle adiacenze dei locali di lavoro un asilo nido per l'allattamento, l'alimentazione e la custodia dei bambini, di età non superiore ai tre anni, delle lavoratrici dipendenti e può inoltre promuovere l'istituzione di asili nido interaziendali convenientemente ubicati.*

*L'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dall'istituzione della camera di allattamento e dell'asilo nido quando lo stesso datore partecipi alla istituzione o al finanziamento di asili nido interaziendali in luoghi convenienti per le lavoratrici dipendenti. L'esonero suddetto può concedersi anche quando le lavoratrici possono usufruire di asili gestiti e diretti da Enti di assistenza, a condizione che il datore di lavoro contribuisca al finanziamento degli stessi .*

*Per il lavoro agricolo nelle zone ove esso si svolge con mano d'opera di braccianti, salariate e compartecipanti, l'Ispettorato del lavoro promuove l'istituzione della camera di allattamento e di asili nido al cui finanziamento hanno l'obbligo di contribuire i datori di lavoro della zona. L'istituzione degli stessi potrà avvenire o nei capoluoghi dei comuni, o nelle frazioni in cui si svolge prevalentemente il lavoro.*

#### *Art. 12*

*La camera di allattamento deve rispondere alle norme igieniche, essere convenientemente arredata e tenuta in istato di scrupolosa pulizia e provvista di acqua.*

*Alla camera di allattamento deve essere adibito personale idoneo per la custodia dei bambini durante le ore di lavoro delle madri.*

#### *Art. 13*

*Gli asili nido, oltre a rispondere alle norme relative alla tutela della infanzia, devono essere tecnicamente attrezzati per assicurare la custodia dei bambini durante l'orario di lavoro delle madri, secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Ispettorato del lavoro. Agli asili nido deve essere adibito personale in possesso dei requisiti didattici per l'assistenza e l'educazione della prima infanzia.*

### **TITOLO II**

#### **Trattamento economico**

#### *Art. 14*

*Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge, deve essere computato nell'anzianità di servizio e ai fini della tredicesima e delle ferie.*

#### *Art. 15*

*In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma del precedente art.3, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.*

#### *Art. 16*

*La ripresa del lavoro, da parte della donna che sia stata assente in virtù delle disposizioni della presente legge, determina di diritto lo scioglimento, senza eventuale preavviso ed indennità, del rapporto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all'atto dell'assunzione, del carattere provvisorio del suo servizio.*

#### *Art. 17*

*Le lavoratrici delle imprese industriali, commerciali, del credito e delle assicurazioni private, nonché le impiegate delle aziende agricole hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 5 e 6 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.*

*Le indennità, di cui al precedente comma, sono corrisposte :*

a) *dalle competenti gestioni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per le lavoratrici per le quali in caso di malattia è dovuta l'indennità relativa dall'istituto medesimo ;*

b) *direttamente ed a proprio carico, dal datore di lavoro per le lavoratrici che non hanno diritto, in caso di malattia, al trattamento economico da parte dell'Istituto suddetto .*

*L'indennità giornaliera è corrisposta con gli stessi criteri con cui vengono corrisposte le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.*

*I periodi di malattia determinata da gravidanza o puerperio non sono computabili agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti per il trattamento normale di malattia.*

*Nulla è innovato per il trattamento economico delle dipendenti dagli uffici e dalle aziende dello Stato, Regioni, Provincie, Comuni o da altri Enti pubblici.*

#### *Art. 18*

*Agli effetti della determinazione della misura delle indennità previste dall'articolo precedente si intende per retribuzione :*

a) *per quanto riguarda le operaie, la retribuzione media globale giornaliera per otto ore, percepita nei due periodi di paga immediatamente precedenti a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'assenza ;*

b) *per quanto riguarda le impiegate, l'importo totale della retribuzione nel mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'assenza.*

*Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.*

#### *Art. 19*

*Le indennità di cui all'art.17 sono corrisposte anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'art.3 , lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di interdizione del lavoro previsti dagli articoli 5 e 6 della legge.*

#### *Art. 20*

*Alle lavoratrici che si avvalgono della facoltà di cui all'art.7 della presente legge è dovuto il trattamento economico normale stabilito in caso di malattia per il periodo non rientrante in quello di interdizione del lavoro precedente il parto.*

#### *Art.21*

*L'aborto spontaneo o terapeutico, escluso quello procurato, è considerato a tutti gli effetti come malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio.*

#### *Art. 22*

*Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento del sistema in atto per i contributi unificati in agricoltura è dovuta alle lavoratrici agricole di cui all'art.1 della presente legge, non aventi qualifica impiegatizia, oltre l'assistenza completa di parto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, una indennità una tantum nella misura sotto indicata a fianco di ciascuna categoria :*

- 1) salariate fisse, assimilate, obbligate e braccianti o compartecipanti permanenti, lire 25.000 ;*
- 2) braccianti o compartecipanti abituali, lire 25.000 ;*
- 3) braccianti o compartecipanti occasionali, lire 15.000 ;*
- 4) braccianti o compartecipanti eccezionali, lire 12.000 ;*

*L'indennità di cui sopra sarà corrisposta in due rate uguali, delle quali la prima all'inizio del periodo di interdizione obbligatoria del lavoro e la seconda successivamente al parto.*

#### *Art. 23*

Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 17, lettera a), e 22 della presente legge, è dovuto dai datori di lavoro all'Istituto nazionale assicurazione malattie, in aggiunta ai contributi previsti dalla tabella allegata ai decreti legislativi 9 aprile 1946, n. 212 e 19 aprile, n. 213 e successivamente modificazioni, e 31 ottobre 1947, n. 1304, e con l'osservanza delle norme vigenti per il calcolo dei contributi stessi, un contributo supplementare nella seguente misura :

- a) per il settore dell'industria, dello 0,53 per cento sulla retribuzione ;
- b) per il settore del commercio, dello 0,31 per cento sulla retribuzione ;
- c) per il settore del credito e dell'assicurazione, dello 0,20 per cento sulla retribuzione ;
- d) per il settore dell'agricoltura, dello 0,45 per cento sulla retribuzione media, da trasformarsi in contributo fisso a giornata per ettaro-coltura, secondo le norme in vigore per l'accertamento e la riscossione dei contributi nel settore agricolo.

Il contributo supplementare di cui al comma precedente può essere modificato con la procedura stabilita per la variazione delle tabelle predette, fermo restando quanto disposto dall'art.2 della legge 22 novembre 1949, n. 861.

Analogo contributo dovrà essere versato agli altri Istituti assicuratori presso cui i datori di lavoro versano i contributi per l'assicurazione di malattia.

Riguardo ai versamenti del contributo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le norme relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

#### Art. 24

L'assicurazione per la nuzialità e la natalità, istituita con regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1951.

A partire dalla stessa data il relativo contributo previsto dalle tabelle A, B, C, e D, allegate al regio decreto-legge citato, è dovuto a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale continuerà ad effettuare la riscossione del contributo predetto con i sistemi di accertamento e di riscossione attualmente in vigore e ne verserà l'importo, senza carico di spesa, all'ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, secondo modalità da convenirsi fra i due Istituti.

## ALLEGATO 9

### LEGGE 9 gennaio 1963

**Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860 : "Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri".**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1963)

--

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato :

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge :

#### Art. 1

Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte.

Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio.

Si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio.

Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al precedente comma, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese all'Ufficio del lavoro.

Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al terzo comma, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b), c), del secondo comma dell'art.3 della legge 26 agosto 1950, n. 860.

#### Art. 2

*La nullità dei licenziamenti di cui all'articolo 1 importa la corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio.*

*La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiara di recedere dal contratto, ha diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso.*

*A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito.*

*Le disposizioni precedenti si applicano sia alle lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve le clausole di miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari.*

#### Art. 3

*L'articolo 17 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è sostituito dal seguente :*

*Art. 17. - "Le lavoratrici dipendenti da privati datori di lavoro, salvo i particolari trattamenti previsti per talune categorie dagli articoli successivi, hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 5 e 6 della presente legge . Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.*

*Le indennità di cui al precedente comma sono corrisposte :*

a) *dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per le lavoratrici non considerate dalla successiva lettera b) ;*

b) *dagli altri Istituti, Enti o Casse che provvedono alla assicurazione obbligatoria contro le malattie, per le lavoratrici ad essi iscritte.*

*L'indennità giornaliera è corrisposta con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.*

*I periodi di malattia determinata da gravidanza o puerperio non sono computabili agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti per il trattamento normale di malattia.*

*Nulla è innovato per il trattamento economico delle dipendenti dagli Uffici e dalle Aziende dello Stato, Regioni, Provincie, Comuni o da altri Enti pubblici".*

#### Art. 4

*L'articolo 22 della legge 26 agosto 1950, n.860, è sostituito dal seguente :*

*Articolo 22. - "E' dovuta alle lavoratrici agricole di cui all'articolo 1 della presente legge, non aventi qualifica impiegatizia, oltre l'assistenza completa di parto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, una indennità una tantum nella misura sottoindicata a fianco di ciascuna categoria :*

*1°) salariate fisse, assimilate, obbligate e braccianti o compartecipanti permanenti, lire 35.000 ;*

*2°) braccianti o compartecipanti abituali, lire 35mila ;*

*3°) braccianti o compartecipanti occasionali, lire 25.000 ;*

*4°) braccianti o compartecipanti eccezionali, lire 20.000.*

*L'indennità di cui sopra sarà corrisposta in due rate, delle quali la prima all'inizio del periodo di interdizione obbligatoria del lavoro e la seconda successivamente al parto".*

#### Art. 5

*L'articolo 23 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è sostituito dal seguente :*

*Articolo 23. - " Per la copertura degli articoli degli oneri derivanti dalla applicazione degli articoli 17 e 22 della presente legge è dovuto dai datori di lavoro agli Istituti, Enti o Casse tenuti, secondo la rispettiva competenza, ai sensi degli articoli stessi, a corrispondere il trattamento economico di maternità, un contributo supplementare sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure :*

*1°) per quelli rientranti, ai sensi dell'articolo 17, lettera a) e dell'articolo 2, nella competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie :*

a) *dello 0,53 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria ;*

b) *dello 0,31 per cento sulla retribuzione per il settore del commercio ;*

c) *dello 0,20 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati ;*

d) di lire 2,43 per ogni giornata di uomo e di 1,95 per ogni giornata di donna o ragazzo per i salariati fissi ; di lire 2,95 per ogni giornata di uomo e di lire 2,32 per ogni giornata di donna o ragazzo per i giornalieri di campagna e compartecipanti per il settore dell'agricoltura.

Il contributo è dovuto per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi unificati in agricoltura, di cui al decreto legge 28 novembre 1938, n. 2138 e successive modificazioni, ed è riscosso unitamente ai contributi predetti ;

e) di lire 32 settimanali per gli apprendisti di qualunque categoria o settore.

Per quelli non rientranti in nessuno dei settori o categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) l'appartenenza ad uno dei settori o categorie predetti è determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

2°) Per quelli rientranti nella competenza degli Istituti, Enti o Casse di cui all'articolo 17, lettera b) :

a) dello 0,15 per cento sulla retribuzione per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola" ;

b) dello 0,53 per cento sulla retribuzione per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo ;

c) dello 0,50 per cento sulla retribuzione per i lavoratori iscritti alla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali ;

d) dello 0,53 per cento sulla retribuzione per i lavoratori iscritti alle Casse di soccorso di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per il personale addetto alle autolinee extraurbane in concessione iscritto alle Casse di soccorso istituite per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, per le quali il contributo previsto a carico dei datori di lavoro dall'articolo 2, n. 2°), dei rispettivi statuti è comprensivo dell'onore derivante dalla erogazione del trattamento economico per le lavoratrici madri

Riguardo al versamento del contributo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano, salvo quanto disposto al precedente n. 1), lettera d), le norme relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Le eventuali eccedenze fra il gettito dei contributi previsti ai precedenti nn. 1°) e 2°) ed il fabbisogno per le prestazioni economiche di cui agli articoli 17 e 22 saranno devolute, nell'ambito di ciascun Istituto, Ente o Cassa, all'assicurazione obbligatoria contro le malattie con particolare riguardo agli oneri sostenuti per i ricoveri in caso di parto, anche eutocico, e per le prestazioni sanitarie comunque connesse allo stato di gravidanza e puerperio.

#### Art. 6

Sono fatte salve in ogni caso le condizioni di miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti collettivi e individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 26 e l'ultimo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 1953, n. 568, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1963

SEGNÌ

FANFANI - BERTINELLI - TREMELLONI - BOSCO

Visto, il Guardasigilli : BOSCO

## ALLEGATO 10

### LEGGE 9 dicembre 1977, n. 903

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

*La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato ;*

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**PROMULGA**

*la seguente legge :*

**Art. 1**

*E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.*

*La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata :*

- 1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza ;*
- 2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.*

*Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti.*

*Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.*

*No costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in attività della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.*

**Art. 2**

*La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore.*

*I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne.*

**Art. 3**

*E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche delle mansioni e la progressione nella carriera.*

*Le assenze dal lavoro, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.*

**Art. 4**

*Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.*

*Per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente.*

*La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle lavoratrici che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.*

*Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.*

**Art. 5**

*Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali.*

*Il divieto di cui al comma precedente può essere diversamente disciplinato, o rimosso, mediante contrattazione collettiva, anche aziendale, in relazione a particolari esigenze della produzione e*

*tenendo conto delle condizioni ambientali del lavoro e dell'organizzazione dei servizi. Della relativa regolamentazione le parti devono congiuntamente dare comunicazione entro quindici giorni all'ispettorato del lavoro, precisando il numero delle lavoratrici interessate.*

*Il divieto di cui al primo comma non ammette deroghe per le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino.*

#### Art. 6

*Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile, possono avvalersi, sempreché in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento e sei anni di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.*

*Le stesse lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'articolo 7, primo comma, della legge di cui sopra, entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e sempreché il bambino non abbia superato i tre anni di età, nonché del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso articolo 7.*

#### Art. 7

*Il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti rispettivamente dall'articolo 7 e dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.*

*A tal fine, il padre lavoratore presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonché, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il certificato medico attestante la malattia del bambino.*

*Nel caso di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia.*

*Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle provincie, dei comuni, degli altri enti pubblici, anche a carattere economico, e delle società cooperative, anche se soci di queste ultime. Sono esclusi e lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari.*

#### Art. 8

*Per i riposi di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con effetto dal 1° gennaio 1978, è dovuta dall'ente assicuratore di malattia, presso il quale la lavoratrice è assicurata, un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.*

*L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore.*

*All'onere derivante agli enti di malattia per effetto della disposizione di cui al primo comma, si fa fronte con corrispondenti apporti dello Stato. A tal fine gli enti di malattia tengono apposita evidenza contabile.*

#### Art. 9

*Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.*

*Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che siano in contrasto con la norma di cui al comma precedente.*

#### Art. 10

*Alla lettera b) dell'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole "loro mogli e figli" sono sostituite con le parole "loro coniuge e figli".*

#### *Art. 11*

*Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.*

*La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici nonché in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.*

#### *Art. 12*

*Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dalla legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore al marito della lavoratrice deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.*

#### *Art. 13*

*L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente :  
"Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso".*

#### *Art. 14*

*Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo nell'impresa familiare è riconosciuto il diritto di rappresentare l'impresa negli organi statuari delle cooperative, dei consorzi e di ogni altra forma associativa.*

#### *Art. 15*

*Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali, il pretore del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato, in funzione di giudice del lavoro, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.*

*L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.*

*Contro il decreto è ammessa entro 15 giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al pretore che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.*

*L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata del giudizio di opposizione è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.*

*Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme previste in materia di sospensione dell'atto dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.*

#### *Art. 16*

*L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge, è punita con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000.*

*L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 è punita con l'ammenda da L. 20.000 a L. 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di L. 400.000.*

*Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalità previste dall'articolo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.*

Art. 17

*Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9 e 11 della presente legge, valutati, in ragione d'anno, rispettivamente in 10 ed in 18 miliardi di lire, si provvede per l'anno finanziario 1977 con l'aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.*

*Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 18

*Il Governo è tenuto a presentare ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.*

Art. 19

*Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge. In conseguenza, cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto con le disposizioni della presente legge.*

*Sono altresì nulle le disposizioni dei contratti collettivi o individuali di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese e degli statuti professionali che siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.*

*La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.*

*La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.*

*Data a Roma, addì 9 dicembre 1977*

LEONE

ANDREOTTI - ANSELMINI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli : BONIFACIO

IL LAVORO E LE DONNE - LA TRANSIZIONE  
la Stampa locale

**ALLEGATO 11**

**“Il Lavoro” - 22/01/46**

**Accordo salariale**

**per le maestranze della Società per Azioni Commerciali Industriale Vetrerie (S.A.C.I.V.)**

**ASTI**

*Tra l'Unione Industriali e la Camera del Lavoro si è stipulato il seguente accordo salariale :  
Paghe orarie minime per uomini di età oltre i 20 anni : operai specializzati L. 20 ; operai qualificati L. 18,10 ; manovali specializzati L. 16,60 ; manovali comuni L. 15,85.*

*Per le donne ed i minori si applicano le riduzioni previste dall'accordo firmato a Milano il 6 dicembre 1945, tra le Confederazioni dell'Industria e del Lavoro.*

**ALLEGATO 12**

**“Il Lavoro” - 01/03/50**

**Per la difesa della maternità  
L'On. Gallo risponde alle donne**

*In risposta alla lettera riguardante la discussione parlamentare della legge per la tutela della lavoratrice madre, inviata ai parlamentari della nostra provincia dalle lavoratrici astigiane riunite in assemblea il giorno 22 gennaio u. s., mentre plaudo all'iniziativa e ad essa mi associo, mi faccio premura di segnalare che nulla è stato lasciato intentato dal gruppo parlamentare di opposizione cui appartengo, per l'opposizione cui appartengo, per l'approvazione della Legge Noce.*

*La maggioranza parlamentare nell'apposita Commissione ha respinto la discussione di detta Legge considerata troppo avanzata e dannosa ai datori di lavoro, passando quindi alla discussione del testo governativo.*

*In questi ultimi giorni le cose hanno però preso una piega diversa ; mentre l'intenzione dei parlamentari di maggioranza era di far passare così com'era la legge governativa, la pressione delle lavoratrici esercitata attraverso comizi, assemblee, o. d. g., telegrammi e delegazioni è stata tale da obbligarli - malgrado le posizioni precedentemente assunte - ad accettare una serie di emendamenti presentati dalla opposizione allargando ed estendendo così i provvedimenti già previsti dalla legge governativa ad altre categorie di lavoratrici.*

*Una vittoria degna di rilievo è stata l'approvazione della corresponsione del 100 % sul salario durante il periodo di riposo delle lavoratrici madri che prima era del 66%. Ciò sta ancora una volta a dimostrare come i successi siano possibili solo con la lotta.*

*Ora la legge dovrà ancora essere discussa ed approvata in assemblea plenaria ; pertanto essa è soggetta ancora a modifiche sia di carattere negativo che positivo. Dipende dalla combattività delle lavoratrici, dall'appoggio che esse sapranno assicurare alla lotta che i deputati dell'opposizione condurranno in Parlamento, ottenere ulteriori miglioramenti alla Legge definitiva per la Tutela della Maternità.*

**On. Elisabetta Gallo**

## **ALLEGATO 13**

**“Il Lavoro” - Aprile 1950**

**Una grande inchiesta delle C.d.L. piemontesi**

**Come vivono le lavoratrici astigiane ?**

**Da un primo esame - nell'Astigiano - esse sono sovente sottoposte a sfruttamento intenso ed a disciplina bestiale**

*Con la grande crisi industriale che infuria oggi nel nostro Paese, dovuta alla politica condotta dal governo clericale, legato al carro dell'imperialismo americano, il tenore di vita della classe lavoratrice va continuamente peggiorando : aumentando la disoccupazione e la miseria, aumenta lo sfruttamento dei lavoratori.*

*Il costo della vita è in continua ascesa, mentre i salari non vi si adeguano che in misura irrisoria quando addirittura non diminuiscono per effetto della riduzione delle giornate lavorative ; tutto ciò porta da un minor consumo di tutti i generi da parte dei lavoratori.*

*Gli industriali tentano una via di salvezza dalla crisi senza però intaccare i propri profitti, intensificando lo sfruttamento delle maestranze.*

*Questo grave stato di cose è sentito particolarmente dalle donne lavoratrici, le quali oltre a percepire un salario inferiore a quello dell'uomo, (pur facendo uguale lavoro), sono sottoposte ad una disciplina talvolta di tipo fascista, costrette continuamente dai sorveglianti e dal sistema dei cottimo individuale a superare quella che è la normale produzione con un evidente maggiore sforzo fisico da parte loro.*

*Sono minacciate continuamente di licenziamento quando non arrivano alla produzione voluta dai loro padroni. Vivono in soggezione assoluta, non potendo nemmeno, in molti casi, far sentire la propria voce delle rappresaglie che il padrone farebbe su di loro pesare.*

*Una tale situazione è particolarmente accentuata nella nostra provincia. Nell'azienda Sisa, ove lavorano circa 60 ragazze, si percepiscono salari che vanno dalle 20 alle 25 lire all'ora nonostante il lavoro pericoloso che spesso è causa di gravi infortuni. Alla Saffa le donne sono costrette ad iniziare il lavoro prima dell'orario per riuscire a raggiungere la produzione voluta dal padrone. A Moncalvo nell'azienda convitto le ragazze sono trattate con una disciplina ed una intransigenza degne di un certo regime... Sono persino minacciate di licenziamento se viste alla domenica a una festa da ballo.*

A S. Damiano alla ditta Facis 150 donne lavorano 3 giorni la settimana portando a casa buste di 1900 lire.

*Queste pressapoco sono le condizioni delle donne lavoratrici della nostra provincia.*

*Per denunciare all'opinione pubblica le condizioni di sfruttamento quasi medioevale in cui vivono le lavoratrici dell'Astigiano e del Piemonte intero, le Commissioni Femminili delle Camere del Lavoro piemontesi hanno deliberato di aprire una grande inchiesta. Non molti conoscono questa situazione, anche elementi interessati affermano che gli operai e le operaie non ne hanno mai abbastanza, che vorrebbero chissà cosa, ecc. ecc. Intorno a queste lavoratrici le Commissioni Femminili delle Camere del Lavoro del Piemonte si sono impegnate a suscitare un ampio movimento di solidarietà che le appoggi nella loro lotta per emanciparsi dall'eccessivo sfruttamento e per migliorare le loro condizioni di vita.*

**Olga Marchisio**  
della Commissione Femminile  
della C.d.L. di Asti

## ALLEGATO 14

**“Il Lavoro” - 1950**  
**Continua l'inchiesta sulle condizioni delle lavoratrici**  
**Alla fornace di Castellalfero vige solo la legge dello sfruttamento**  
**Morto di recente un operaio, nel forno a 94° di calore - Giovani lavoratrici sottoposte a**  
**lavori pesantissimi - Paghe di fame e molte multe**

*Il lavoro della fornace è certamente tra quelli più faticosi che logorano l'organismo causando ogni sorta di malanni con l'invecchiamento precoce, pur esso è tra i peggio retribuiti.*

*Secondo il contratto nazionale il manovale specializzato riceve una paga oraria di L. 100,80 compresa l'indennità di contingenza, calcolando una mensilità di 192 ore, egli percepisce L. 19.353,60, un manovale comune percepisce mensilmente 1786,80.*

*Con certe paghe noi ci dobbiamo domandare come è possibile anche soltanto nutrirsi come un mestiere così pesante richiederebbe; gli operai più giovani (abbiamo visto dei giovani sui 18 anni) avrebbero bisogno di una supernutrizione e di un periodo di riposo adeguati per sopportare le fatiche della fornace, pure essi non hanno né uno né l'altro. Le loro paghe sono pietose; quando tornano la sera a casa la stanchezza ha tolto loro anche l'appetito.*

*Le lavoratrici si trovano in una condizione ancora peggiore: a 18 anni esse ricevono, sempre calcolando 192 ore lavorative mensili, L. 13.238,40 complessivamente; le più giovani ricevono un massimo di 11.424 a un minimo di 8.975,20.*

*Ad esse sono riservati lavori non meno pesanti di quelli degli uomini. Alle fatiche che chiede di per sé la natura del lavoro, si deve aggiungere il metodo di sfruttamento intensivo che la direzione adotta.*

*Un caso che può dare un'idea di tale metodo è quello dell'uso delle lavoratrici addette al trasporto delle forme verdi dei mattoni all'essiccazione.*

*Le forme sono prodotte da una macchina alla quale vengono addetti due ragazzi. Ad essi il direttore assicurò una percentuale sulla produzione superiore al normale sino allora raggiunta. Stimolati dalla possibilità di aumentare la paga i due giovani operai aumentarono la produzione notevolmente caricando le povere ragazze addette al trasporto di un lavoro insostenibile. Ogni persona di buon senso avrebbe ritenuto opportuno aumentare il numero delle addette al trasporto, non così l'astuto direttore: egli fece aggiungere al carrello per il trasporto un nuovo piano portante, risolvendo ingegnosamente il problema. Le ragazze dovettero trasportare un carico doppio.*

*In un reparto situato sopra i forni, le donne compiono lavori in un ambiente surriscaldato dalla temperatura dei forni sottostanti; il calore di questo ambiente è reso ancora più insopportabile e pestilenziale dall'umidità dovuta alla terra verde dei mattoni.*

*Alcune piccole feritoie poste in alto nel reparto devono essere tenute costantemente chiuse chi si azzarderebbe ad aprirle sarebbe multato.*

*I pochi elementi che abbiamo narrati non possono che dare un'idea molto superficiale della vita grama che le donne e gli uomini della fornace di Castell'Alfero sono sottoposti.*

*Ci rimane da parlare del modo col quale sono state licenziate 4 lavoratrici più anziane per assumerne altre molto meno retribuite che devono sobbarcarsi la stessa produzione delle prime.*

*Lo spazio tiranno ci impedisce di continuare ; ci ripromettiamo di riprendere l'argomento per mettere ancora in luce certe situazioni che non molti conoscono e nemmeno immaginano.*

## **ALLEGATO 15**

### **“La Voce” - 16/06/63 MATERNITA' PROIBITA**

#### **Incredibile ma vero : alla Conservatoria di Asti l'impiego è condizionato all'impegno alla sterilità**

*Si sapeva grossomodo, che la Conservatoria delle Ipoteche è un luogo in cui ci si preoccupa di rendere pubblici e di conservare una molteplicità di atti di elevato interesse pubblico e privato ; non si sapeva invece che tra le cose da conservare devono annoverarsi anche le cattive consuetudini.*

*In altri termini : conserva oggi, conserva domani, un Direttore di cotanta conservazione finisce di scordarsi che in questo mondo c'è anche qualche cosa di cui è molto meglio disfarsi. Il caso riguarda la prassi da anni adottata in molte aziende - generalmente private - di licenziare il personale femminile che commette “reato di matrimonio” e, ancor peggio, quello di “maternità”. Contro questa prassi c'è stata, non molto tempo fa, una grossa campagna di stampa promossa da partiti, organizzazioni sindacali e femminili. Ci sono state inchieste e proteste ; interrogazioni al Parlamento, proposte di legge e infine la legge che fa divieto di licenziare una dipendente quando questa contrae matrimonio.*

*Prima di questa il Parlamento aveva già varato un'altra legge, detta “per la tutela della lavoratrice madre” con cui si faceva divieto di licenziare una dipendente durante la gravidanza e per un certo periodo successivo alla gravidanza.*

*Il legislatore era stato spinto evidentemente dalla necessità di liquidare un metodo adottato nelle aziende private, che la coscienza comune condannava e che non aveva trovato fautori nella pubblica amministrazione se non in casi deprecabili, ma isolati. Ora ci troviamo di fronte proprio ad un caso del genere che è lecito ritenere più grave, oltre che per il fatto di avere trovato sede appunto in un ufficio dello Stato, anche per avvenire quando ormai persino le aziende private hanno dovuto adattarsi al disposto della legge.*

*Il 28 gennaio scorso veniva assunta presso la Conservatoria RR.II. di Asti la signora Flavia Sculati in Musso, con le funzioni di dattilografa copista. Dopo due settimane di lavoro, l'assunzione assumeva carattere definitivo avendo la Sculati dato sufficienti prove di abilità nelle sue mansioni. Passava ancora qualche giorno e la nuova impiegata s'accorgeva che, forse, avrebbe dovuto dare al marito quella che generalmente si dice essere una lieta novella. Si fece visitare e ne ebbe conferma, insieme purtroppo, alla disposizione del medico di farsi ricoverare per ulteriori esami e cure preparatorie. Comunicò allora la cosa al Direttore dell'Ufficio ed ebbe assicurazioni che il suo impiego sarebbe stato conservato quanto dispone la legge. Forse ebbe anche gli auguri di prammatica.*

*A questo punto accadde qualcosa che noi non siamo in grado di sapere (o forse non accadde nulla) ; fatto si è che l'Ufficio della Conservatoria cominciò a preoccuparsi per la salute della propria dipendente telefonando ripetutamente ai familiari per chiedere notizie.*

*Per la verità la premura era piuttosto intesa a sapere quando la Sculati avrebbe ripreso il lavoro che non a conoscerne lo stato di salute. Si sarebbe detto che le sorti della Conservatoria erano legate alla immediata ripresa di quel lavoro di copiatura che la incipiente maternità della giovane aveva bruscamente interrotto.*

*Purtroppo le cure mediche dovevano prolungarsi e i sanitari - con assoluta noncuranza per la Conservatoria della Repubblica - disponevano il suo trasferimento in Ospedale dove rimaneva in chissà quale spensierata allegria e dolce far niente fino al 6 marzo.*

*Non soddisfatta di essersela spassata così a lungo a spese dello Stato la signora Sculati, uscendo dall'ospedale, anziché andarsene a casa alla chetichella, magari protetta dall'oscurità della notte, passò nientemeno che in un negozio e vi si trattenne impunemente per fare acquisti, quelli, forse, nei quali una giovane sposa in attesa del suo primogenito usa attardarsi.*

*Manco a dirlo qualcuno la vide e ne riferì alla Conservatoria dove l'indignazione deve essere giunta al colmo.*

*Il giorno dopo la signora Sculati riceveva la lettera di licenziamento, o meglio, una elaborata missiva, datata un po' prima di quanto apparisse verosimile dall'onesto timbro postale, nella*

quale, accusando la dipendente di non aver compiuto qualche atto sacramentale delle leggi INAM, la si considerava dimissionaria.

Grosso modo, il motivo del licenziamento dovrebbero trovarsi nel fatto che la giovane non aveva notificato, con dichiarazione medica, la sua assenza per malattia per cui l'Ufficio la riteneva dimissionaria o assente ingiustificata.

Ma tale formula appare subito pretestuosa quando si risalga ad un precedente che merita essere riferito in tutta obbiettività: all'atto della sua domanda di assunzione, il Conservatore chiedeva alla Sculati di allegare alla domanda stessa una dichiarazione medica in cui apparisse che alla non era in grado di procreare. Lì per lì la richiesta veniva considerata alla stregua di uno scherzo di cattivo genere, per cui la giovane si limitava a borbottare che avrebbe provveduto prima o poi, ma più tardi, di fronte alle insistenze dell'Ufficio ne sollecitava il rientro al lavoro mentre la donna era ricoverata in Ospedale, si comprendeva che la notizia della gravidanza era stata accolta come una vera e propria violazione agli impegni di lavoro o quanto meno un tentativo deliberato dalla nuova assunta di sorprendere la buona fede dei suoi Superiori. E tanto ciò era vero che in certe trattative intavolate nell'intento di evitare ancor più gravi conseguenze intavolate nell'intento di evitare ancor più gravi conseguenze per la Sculati dall'atteggiamento della Conservatoria, fu ribadito da un alto funzionario dell'Ufficio che se di inadempienze si doveva parlare, queste potevano solo farsi risalire alla giovane che aveva avuto l'ardire di accingersi a diventare mamma mentre prestava servizio all'ombra dell'emblema dello Stato; di quello scudo insomma che tutti vediamo appeso a fianco del bel portale di piazza Roma!

In ogni caso, riprendendo la nostra mesta cronaca, attuandosi il proposito dei Funzionari responsabili della Conservatoria, la giovane avrebbe dovuto perdere l'impiego prima ancora di acquisire il diritto alla assistenza mutualistica e proprio nel periodo delicato della maternità; la qual cosa commenta meglio di ogni altra questo episodio, conclusosi poi melanconicamente con la dichiarazione della Sculati di rinuncia all'impiego e ciò per poter incassare quanto essa aveva maturato di stipendio, nelle settimane di onesto e indefesso lavoro prestato con impegno al servizio della Conservatoria.

Rifiutiamo ogni commento; invoglierebbe una valutazione che, oggi, alla stampa non è concessa; ogni onesto cittadino potrà invece meditare sui fatti che abbiamo esposto e formarsi un convincimento da conservare, a lungo.

## LA VITA QUOTIDIANA

### PRIMA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

1865	Codice civile	"Autorizzazione maritale" introdotta dagli art.134-135-136-137 (allegato 1)
9/12/1877	legge 4167	Le donne possono testimoniare negli atti pubblici e privati. (allegato 2)
17/7/1890	legge 6972	Le donne diventano elettrici ed eleggibili nei consigli di amministrazione nelle congregazioni di carità e nelle altre istituzioni pubbliche di beneficenza. (allegato 3)
1893		Le donne diventano elettrici ed eleggibili nei collegi dei probiviri per i conflitti di lavoro.
1910		nelle Camere di Commercio
1911		negli organi elettivi dell'istruzione elementare e popolare.
17/07/19	legge 1176	"Disposizioni sulla capacità giuridica delle donne" abolisce l'autorizzazione maritale. (allegato 4)

Stampa locale durante il periodo bellico

09/08/40	Gazzetta d'Asti	Mondine e mondane
13/09/40	Gazzetta d'Asti	Le pantaloncine e le scalzate.
27/06/41	Gazzetta d'Asti	Donne in pantaloni.
01/08/41	Gazzetta d'Asti	Consigli per la moda.
05/09/41	Gazzetta d'Asti	La guerra e la moda.
09/01/42	Gazzetta d'Asti	Contro il ballo.
01/05/42	Gazzetta d'Asti	Decadenza dei costumi.
20/11/42	Gazzetta d'Asti	Fede- fedeltà- moralità.
24/12/42	Gazzetta d'Asti	Le malattie del malcostume in G.B. e in Francia.
25/06/43	Gazzetta d'Asti	Il problema delle domestiche.
18/08/43	Gazzetta d'Asti	Donne in pantaloni.
16/03/40	Provincia di Asti	La mascolinizzazione. ( <i>allegato 5</i> )
30/03/40	Provincia di Asti	Le direttive della fiduciaria.
06/07/40	Provincia di Asti	Mobilitazione civile.
05/10/40	Provincia di Asti	Le organizzazioni femminili.
02/11/40	Provincia di Asti	Donne fasciste nel clima di guerra
10/10/40	Provincia di Asti	Massaie rurali.
02/11/40	Provincia di Asti	Donne fasciste nel clima di guerra.
18/11/40	Provincia di Asti	Guerra e demografia.
01/02/41	Provincia di Asti	Il federale presiede il rapporto delle segretarie dei Fasci femminili
08/03/41	Provincia di Asti	Donne fasciste in linea.
24/05/41	Provincia di Asti	Corso per visitatrici fasciste.
31/05/41	Provincia di Asti	Corso per visitatrici fasciste.
07/06/41	Provincia di Asti	Donne in pantaloni. ( <i>allegato 6</i> )
28/06/41	Provincia di Asti	Radiotrasmissioni per le donne fasciste.
27/09/41	Provincia di Asti	Olga Medici del Vascello tiene rapporto alle visitatrici fasciste
20/12/41	Provincia di Asti	Donne fasciste in linea.
18/04/42	Provincia di Asti	Fede di donne italiane
07/11/42	Provincia di Asti	Cambio della guardia nei fasci femminili.
23/01/43	Provincia di Asti	Rapporti delle fiduciarie sulla solidarietà verso gli sfollati
13/02/43	Provincia di Asti	Le donne e la guerra.
13/03/43	Provincia di Asti	Appello del federale alle donne fasciste. ( <i>allegato 7</i> )
20/03/43	Provincia di Asti	Il federale sottolinea l'importanza delle attività femminili.
06/11/43	Provincia di Asti	Maestre.
22/01/44	Asti Repubblicana	Donne. ( <i>allegato 8</i> )

## LA VITA QUOTIDIANA

### DOPO LA COSTITUZIONE

*Sfera familiare*

*leggi che sanciscono la doppia moralità per uomo e donna.*

Codice civile	art. 559	La moglie adultera è punita con la reclusione
Codice penale.	art. 544	Stupro e matrimonio riparatore.
1975		Diritto di famiglia - Parità giuridica tra i coniugi che attua finalmente l'articolo 29 della Costituzione che tutela la parità dei coniugi nel matrimonio (Alcune norme a confronto) <i>(allegato 9)</i>

*Sfera pubblica*

*non applicazione dell'art. 51 della Costituzione*

27/12/56	legge 1441	Donne nelle giurie popolari e nei tribunali minorili.
09/02/63	legge 66	Attua l'art. 51 della Costituzione. <i>(allegato 10)</i>

### Stampa locale

08/06/46	Il Lavoro	Le "Casalinghe" liberate le madri dallo stato di servitù. <i>(allegato 11)</i>
----------	-----------	--

### BIBLIOGRAFIA

- V. De Grazia, *Le donne nel regime fascista*, Venezia, Marsilio, 1993 pp. 207-208, pp. 358-363, Marsilio
- A. Bravo, *Donne e uomini nelle 2 guerre mondiali*, Roma-Bari, Laterza, 1991.
- M. Mafai, *Pane nero*, Milano, Mondadori, 1989, pp. 262-271
- Con forza e intelligenza*, Torino, Consiglio della Regione Piemonte, 1988

### DOCUMENTI

Archivio storico del comune di Asti, Serie *Manifesti illustrati*.

### VITA QUOTIDIANA - ITALIA LIBERALE

### ALLEGATO 1

#### REGISTRATO CORTE DEI CONTI 30 giugno 1865 CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA

(..)

**131.** *Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare residenza.*

**132.** *Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze. La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questo non ha mezzi sufficienti.*

**133.** *L'obbligazione del marito di somministrare gli alimenti alla moglie cessa quando la moglie, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi. Può inoltre*

*l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali della moglie.*

**134.** *La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito. Il marito può con atto pubblico dare alla moglie l'autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di rivocarla.*

**135.** *L'autorizzazione del marito non è necessaria :*

- *quando egli sia minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno di carcere, durante l'espiazione della pena ;*
- *quando la moglie sia legalmente separata per colpa del marito ;*
- *quando la moglie eserciti la mercatura ;*

**136.** *Se il marito ricusi l'autorizzazione alla moglie, o se trattisi di atto nel quale siavi opposizione d'interesse, ovvero se la moglie sia legalmente separata per sua colpa, o per colpa sua e del marito, o per mutuo consenso, sarà necessaria l'autorizzazione del tribunale civile. Il tribunale non può concedere l'autorizzazione , se prima il marito non fu sentito o citato a comparire in camera di consiglio, salvi i casi di urgenza.*

**137.** *La nullità derivante dal difetto di autorizzazione non può essere opposta che dal marito, dalla moglie e dai suoi eredi od aventi causa.*

(..)

**149.** *Il diritto di chiedere la separazione spetta ai coniugi nei soli casi determinati dalla legge.*

**150.** *La separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi. Non è ammessa l'azione di separazione per l'adulterio del marito, se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie.*

**151.** *La separazione si può eziandio domandare contro il coniuge che sia stato condannato ad una pena criminale, tranne il caso che la sentenza sia anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ce fosse consapevole.*

**152.** *La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza alcun giusto motivo, non fissi una residenza, od avendone i mezzi, ricusi di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.*

**153.** *La riconciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione ; essa induce pure l'abbandono della domanda che fosse stata proposta.*

**154.** *Il tribunale che pronunzia la separazione, dichiarerà quale dei coniugi debba tenere presso di sé i figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione. Può il tribunale per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso terza persona. (..)*

## **ALLEGATO 2**

### **LEGGE 9 dicembre 1877**

*colla quale sono abrogate le disposizioni, che escludono le donne dall'intervenire come testimoni negli atti pubblici e privati.*

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 10 dicembre 1877, n. 287)*

--

### **VITTORIO EMANUELE II**

*per grazia di dio e per volontà della nazione*

**RE D'ITALIA**

*Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;*

*Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:*

#### **ARTICOLO UNICO**

*Sono abrogate le disposizioni di legge, che escludono le donne dall'intervenire come testimoni negli atti pubblici e privati.*

### ALLEGATO 3

#### LEGGE 17 luglio 1890

*sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.  
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 22 luglio 1890, n. 171)*

--

UMBERTO I

*per grazia di dio e per volontà della nazione*

**RE D'ITALIA**

*Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:*

(..)

Art. 12

*La nomina di una donna maritata a far parte della congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza, non ha effetto, se entro 15 giorni dalla pubblicazione prescritta dall'art. 34, non viene prodotto all'autorità politica del circondario l'atto di autorizzazione maritale, preveduto nell'art. 1743 del codice civile.*

(..)

### ALLEGATO 4

#### LEGGE 17 luglio 1919,

*che stabilisce norme circa la capacità giuridica della donna.  
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1919, n.172)*

--

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione re d'italia*

*Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:*

ART. 1

*Gli articoli 134, 135, 136, 137 ed il capoverso dell'art. 1743 del Codice civile, sono abrogati.  
Gli articoli 1106 e 1107 del Codice civile sono abrogati in quanto si riferiscono alle nullità per difetto di autorizzazione maritale, salvo le disposizioni di cui all'art. 8 della presente legge.*

ART. 2

*All'art. 13 del Codice commercio è sostituito il seguente:  
"La moglie che vende, soltanto, le merci del traffico del marito, non è, solo per ciò, commerciante".*

*L'art. 14 del Codice di commercio è abrogato.*

*E' pure abrogato l'art. 15 dello stesso Codice, in quanto si riferisce al consenso del marito.*

Art. 3

*Gli articoli 799 a 805 del Codice di procedura civile sono abrogati.*

Art. 4

*La prima parte dell'art. 252 del Codice civile è modificata come segue:  
"Sono consulenti di diritto nell'ordine seguente, quando non fanno parte del Consiglio di famiglia in altre qualità:*

*"1° gli ascendenti del minore;*

*"2° i fratelli e le sorelle germani;*

*"3° gli zii e le zie.*

*"E' abrogato il numero 1 dell'articolo 268 del Codice civile".*

*Nel numero 1 dell'articolo 273 dello stesso Codice sono soppresse le parole: "che possono essere tutrici".*

ART. 5

*Il diritto di opposizione del marito, di cui all'art. 11 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, ed all'art. 9 della legge 15 maggio 1888, n. 5546, è abolito.*

*L'art. 12 della legge 17 luglio 1890, numero 6972, è abrogato.*

*E', inoltre, abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge.*

ART. 6

*L'art. 10 del Codice di procedura civile è abrogato per quanto si riferisce alle donne.*

ART. 7

*Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espresse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento.*

ART. 8

*Gli atti compiuti dalla donna maritata prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge non possono impugnarsi per difetto di autorizzazione maritale o giudiziale, se la relativa azione non sia stata proposta prima di detto giorno.*

*Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla come legge dello Stato.*

*Data a Roma, addì 17 luglio 1919.*

VITTORIO EMANUELE

Mortara

*Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli: MORTARA.*

## VITA QUOTIDIANA - ITALIA FASCISTA

Stampa locale durante il periodo bellico

### ALLEGATO 5

#### **“Provincia di Asti” – 16/03/40**

#### **ASPETTI DI UN PROBLEMA**

#### **La mascolinizzazione**

*Una piaga di tutti i tempi è la tendenza che ha la donna ad allontanarsi dalla natura o meglio dal posto che la natura le ha assegnato nel consorzio vivente. Lo sciocco luogo comune della sua inferiorità di fronte all'uomo, la peggiore prevenzione di inibizione di alcune funzioni economiche e sociali del sesso maschile, rende spesso le donne discoste dalle nobili mansioni che la divinità ha loro concessa.*

*Ciò che è più disdicevole è che la tendenza a questo fenomeno, detto con vocabolo corrente, mascolinizzazione, è spiccata nei ceti sociali abbienti e colti.*

*Nel popolo la donna resta qual è ed è più volentieri: sorella, compagna, madre; non ha grilli per la testa e soprattutto non tiene a mostrare forze di muscolo in atteggiamento maschili, a portare abiti che non sono del suo sesso ed a condurre vita maschile.*

*La cerebralità nelle donne produce l'effetto di un veleno. Il livello culturale, fisico e lo spirito agonistico smodato sono causa di esibizionismo antifemminile. In questo angolo di degenerazione della sana modernità, abbondano le madri sterili, le metà-vergini che fanno tutti i godimenti, meno quello di avere dei figlioli, le diserttrici della riproduzione, le protagoniste della “La signora non vuole bambini”.*

*Il Fascismo che organizza le massaie rurali, che ha istituito l' "insegnamento della puericoltura nelle scuole, che ha organizzazioni femminili di sviluppo della femminilità, che ha elevato a funzione statale quella svolta dall'opera "Maternità ed infanzia", che protegge e difende le ragazze madri, che contraria il malcostume, che promuove ed esalta la moda femminile, che ha voluto la religione nella scuola e combatte con tutte le sue armi questo brutto vezzo di certo settore borghese di "far come fanno gli uomini" è contrarissimo alla mascolizzazione.*

*Sviluppi e faccia orgoglioso uso di femminilità, la donna italiana, resti lontana dall'acrobatismo muliebre che è alla base dei divorzi e delle stramberie di altre nazioni... Una donna vestita come al suo sesso conviene, che non nasconde gli attributi della grazia, che li fa valere nella ricerca di affetti e di disposizioni a costituire una famiglia, è quando di più moderno, più fascista e cattolico può desiderarsi.*

*L'educazione fascista della donna tende: a immettere la fanciulla presto e bene nella famiglia ove, madre, perpetuerà, ragione di sua vita. Così essa appartiene al sesso forte per missione morale e terrena, per elevazione Divina.*

*La mascolizzazione comprende tutto ciò che comincia col taglio dei capelli alla foggia maschile e va all'uso del tabacco da parte delle donne, allo sport esagerato, all'uso ed abuso dell'alcol, allo sforzo di nascondere le naturali e rigogliose procacità, pur di seguire la moda, all'emancipazione (?) dalla famiglia, alla corsa per essere eguali agli uomini, e poi alle conseguenze: avversione alla maternità.*

*Accanto a questo colpevole fenomeno femminile, sta l'altro maschile: rapporti sessuale extra legge, uso di espedienti per evitare la paternità, esperienze in tutta la gamma del godimento egoistico, senza conseguenze, criminalità che rasenta, il codice con intelligenza perversa, onde evitarne i rigori, il diffondersi delle malattie sessuali (la sifilide dà nelle città una mortalità 5 volte superiore che quella nelle campagne). Tutte le malattie sessuali o quasi portano a sterilità.*

## **ALLEGATO 6**

### **"Provincia di Asti" – 07/06/41**

#### **Motivi di vita fascista**

#### **Donne in pantaloni**

*Specialmente in questa primavera sono numerose le donne che adottano i pantaloni lunghi e li sfoggiano con estrema disinvoltura non soltanto in quelle ore della giornata che dedicano allo sport.*

*A proposito di questa moda, anche se non richiesto, anzi proprio per questo, noi vogliamo esprimere il nostro giudizio.*

*Le donne in pantaloni, queste donne invertendo l'ordine tradizionale, intendono far concorrenza agli uomini anche in maniera di abbigliamento, non riscuotono le simpatie di noi uomini, almeno di noi uomini italiani.*

*Forse in America le donne in pantaloni saranno gradite e necessarie; ma la funzione della donna in America è tutt'altra. In America la donna aiuta il marito signor Presidente della Repubblica a fare la campagna di pubblicità per la rielezione all'alta carica; in America la donna fa il Direttore di Banca, il pugilatore, il gangster, il marinaio e lo sceicco. Ma in Italia non è mai accaduto nulla di tutto questo. La donna italiana, pur non essendo da meno della donna americana, anzi proprio per questo, ha ritenuto nei secoli dei secoli che la sua funzione essenziale fosse quella di vivere nella famiglia e per la famiglia; di uscire fuori dalla famiglia solo quando un'altra famiglia o altre famiglie richiedessero le sue cure amorevoli e affettuose di madre. Anche la partecipazione della donna fascista alla vita politica è intesa esattamente in questo senso. A quale opera i Fasci femminili chiamano la donna se non ad una opera che esalta quotidianamente il sentimento di maternità della donna fascista, facendola entrare nel vivo di altre famiglie che hanno bisogno di affetto, di cure, di guida e di assistenza?*

*Che in America le donne portino i pantaloni lunghi e si mascolizzino non soltanto negli abiti ma nell'atteggiamento e nel carattere si da divenire nei confronti degli uomini delle concorrenti e dele rivali, nessuna meraviglia. Ma altrettanto non può e non deve assolutamente avvenire in Italia. Perché senza la donna tutta donna, madre sorella sposa, la vita è vuota, e la razza decade nel numero e nella virtù dei suoi figli.*

*Perciò bisogna troncargli sul nascere una moda che deturpa grazia tradizionale delle donne italiane, e fa torto alla loro intelligenza.*

*Nel guardaroba della donna italiana i pantaloni con risvolto alle caviglie e correggia alla cinta non possono dunque trovar posto. E tutte le volte che noi incontriamo per le strade una donna italiana con simile abbigliamento pensiamo che essa osia sbarcata da lidi lontani oppure voglia cambiare nazionalità.*

*I pantaloni, soprattutto in questo momento, servono a noi uomini: e da portarsi con stivali o scarpe da montagna per andare in guerra.*

*Se qualche donna vi fosse non ancora conscia degli effetti deleteri della mascolizzazione del sesso gentile, la invitiamo a leggere le bellissime pagine del capitolo "Il femminismo" contenuto nel volume "Rivista Ideale" di Alfredo Oriani. E' questo un capitolo che, a somiglianza dell'altro intitolato "Delle bassure dell'amore moderno", vorremmo leggessero tutte le donne italiane.*

## ALLEGATO 7

### **"Provincia di Asti" – 13/03/43** Appello alle donne fasciste

*La mobilitazione civile della donna non è stata totale e forse non lo sarà nemmeno in seguito. Ma le donne possono considerarsi tutte spiritualmente mobilitate. In tutti i tempi, nei momenti più tragici della storia di ogni popolo, le virtù ed il valore femminile hanno avuto il maggior peso nella riuscita delle più gravi imprese. Le cronache non hanno dimenticato i nomi delle donne che si sono distinte ed hanno contribuito con il loro valore alla vittoria. I singoli casi stanno a mostrare quale doveva essere l'ardore ed il fervore di tutto il popolo femminile mentre qualcuna potè distinguersi in modo eccezionale.*

*Se nelle retrovie, se nelle città si prepara la vittoria dei combattenti è innegabile che è alle donne che spetta il maggior compito, perché sono le donne che vi rimangono nella totalità. Compiti che vanno da un contributo di serenità a quello di un lavoro duro che non sembrerebbe adatto ad esse. Tutto può fare la donna, a tutto può riuscire. Ogni donna che sente in sé l'attitudine a non essere della massa, può prendere un posto di comando. Il suo primo compito sarà quello di insegnare con l'esempio. Qualunque siano le sue mansioni avrà sempre il modo di far sapere a che cosa può riuscire la buona volontà, la solerte attività, lo spirito di adattamento, il senso del sacrificio e soprattutto la certezza di operare con amore. Intorno a lei non sarà più ammesso il mormorare di nessuno; nemmeno quell'innocente quanto inutile lamentarsi per le contrarietà usuali che sorgono nel lavoro di ogni giorno. Nascerà una gara di buon volere, di buon umore, di intelligente conformarsi alle circostanze dalla quale verrà un'oasi di pace anche nella guerra, una pace interna che servirà magnificamente alla vittoria delle armi.*

*La donna che per la sua personalità primeggerà sulle camerate che avvicina, insegnerà la discrezione ed il silenzio nelle cose delle quali non solo non si è chiamati a parlare, ma di cui non si hanno certamente le nozioni per dare un'opinione. Si tratti di argomenti militari o politici, o di organizzazione interna.*

*Il silenzio, il senso di pace, la non ingerenza della donna in quello che non le spetta, non esclude che essa sia forte ed appassionata. Queste sono virtù intime che fecondano grandi cose, da non confondersi con quella prontezza agli entusiasmi ed agli eccessi che fanno della donna soltanto una disturbatrice. La donna italiana possiede qualità di energia, di intelligenza, di sentimento che la fanno superiore alle donne di ogni altra stirpe. Una moltitudine di sante, di eroine, di pensatrici, di ispiratrici, stanno a dimostrare cosa può il cuore e l'intelligenza delle donne che hanno sangue romano. Le donne fasciste che solcano i mari sulle navi ospedali, sfidano l'incivile nemico che non rispetta i segni della pietà e del patimento e vi punta sopra i cannoni; le donne fasciste che assistono senza darsi riposo le madri ed i bambini del popolo; le donne fasciste prestano la loro opera in tutte le organizzazioni del Regime a favore del popolo e dei soldati d'Italia, sono esse stesse sante ed eroine. Così lo sono anche tutte quelle che in quest'ora sono madri esemplari ed hanno forza ed il cuore per pensare ai combattenti, per lavorare per essi, per donare ad essi tutto quanto può essere sottratto alla famiglia.*

*I sacrifici ed i doveri che impone la guerra hanno creato questa masse-eroine non per virtù guerriere ma per il silenzioso continuo spirito di dedizione. Il Duce lo ha testimoniato e lo ha dichiarato citando all'ordine del giorno la donna. I camerati combattenti non hanno bisogno di confortatrici e di ispiratrici, ma di saper soltanto che nel fronte intero nessuno è inferiore al suo compito e tanto meno le donne che debbono essere l'oggetto del loro affetto: siano esse madri, spose, sorelle.*

## ALLEGATO 8

### “Asti Repubblicana” – 22/01/44 Donne

*Nobilissime lettere di donne, hanno riportato i giornali, e continuamente ne giungono a tutte le redazioni: di madri di Caduti che dichiarano il loro orgoglio di aver dato alla Patria il proprio figlio, di madri di giovani soldati che affermano che recherebbe loro minor strazio il saperlo votato all'eroica morte che il saperlo salvo a prezzo di una viltà; di spose che alla Patria offrono il loro pianto tanto umano, che solo può confortare la coscienza della loro missione di rescere i figli al culto della memoria del caro Caduto e dell'ideale per il quale egli diede la vita; di fidanzate che alla Patria hanno orgogliosamente offerto la rinuncia al loro sogno d'amore.*

*Ci commuove la fierezza di una madre e di una sposa che in un annuncio di giornale ricordano il loro congiunto nell'anniversario del suo eroico sacrificio “a coloro che serbano fede al culto della Patria e dell'onore”. Giusto. Gli altri, coloro che più non credono alla Patria e non si preoccupano dell'onore, non son degni neppure di pensare ad un eroico Caduto.*

*Sono lettere, sono atteggiamenti che ci confortano, che ci riempiono l'animo di reverenza verso la vera femminilità, verso la santa maternità delle donne vere, delle donne che non rinnegano la loro alta dignità di genitrici di uomini, che nobilitano la santa missione procreatrice di esseri umani dotati di un'anima nella quale vive il soffio della divinità.*

*Di fronte a queste madri, a queste donne noi c'inchiniamo reverenti e benediciamo Iddio di poter riconoscere in esse il volto venerato di nostra madre, di poterle accomunare nel nostro affetto e nel nostro rispetto alle donne di casa nostra dall'animo educato allo stesso nobile sentire.*

*Quanto lontane da loro, quanto diverse, tanto da sembrare possibile appartengono alla stessa umana famiglia, quelle madri pavide e meschine che della maternità non sentono se non l'istinto bruto: non il nobile, umano, generoso, fiero amore che le faccia desiderare di crescere nel figlio un uomo d'onore e di virtù virile, ma soltanto l'istinto puramente fisico che le induce a sottrarlo ad ogni costo al pericolo, anche a costo di farne un essere spregevole per viltà e di esporlo alla vergogna ed al disonore; quelle madri che si acconciano a sopportarli, anzi a volerli imbelli e vili pur di sentirsi accucciati intorno a sé i propri miserabili cuccioli uggianti di timore; quelle femmine che dell'amore non intendono che il legame carnale e non sentono orrore dell'amplesso di un essere abietto senza coraggio e senza lealtà, anzi lo incitano a sottrarsi al dovere ed a rinunciare all'onore pur di tenerlo avvinto a sé con un legame che dell'amore umano e divino non ha che il nome usurpato!*

## VITA QUOTIDIANA

### DOPO LA COSTITUZIONE - Sfera familiare

## ALLEGATO 9

1975

### Diritto di famiglia. Alcune norme a confronto

	<i>Nuovo Diritto di famiglia</i>	<i>Vecchio Diritto di famiglia</i>
<b>art. 84 Età</b>	<i>I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di</i>	<i>Non possono contrarre matrimonio l'uomo che non ha compiuto gli anni sedici, la donna che non ha compiuto gli anni quattordici. Il Capo dello Stato o le autorità a ciò delegate possono per gravi</i>

	<i>consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni [...]</i>	<i>motivi accordare dispensa, ammettendo al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni quattordici.</i>
<b>art. 143 bis Cognome della moglie</b>	<i>La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi nuove nozze.</i>	<i>Il marito è capo della famiglia, la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza.</i>
<b>Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi</b>	<i>Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.</i>	<i>Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligo reciproco della coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza.</i>
<b>Art. 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia</b>	<i>I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelli preminenti della famiglia stessa [...]</i>	
<b>Art. 316 Esercizio della potestà dei genitori</b>	<i>La potestà esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili [...]</i>	<i>Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. Questa potestà è esercitata dal padre. Dopo la morte del padre e negli altri casi stabiliti dalla legge essa è esercitata dalla madre.</i>

DOPO LA COSTITUZIONE - Sfera pubblica

**ALLEGATO 10**

**LEGGE 9 febbraio 1963**

*Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni.  
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 19 febbraio 1963)*

--

*La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;*

*IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
promulga*

*la seguente legge:*

**ART. 1**

*La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.*

*L'arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari.*

**ART. 2**

*La legge 17 luglio 1919, n. 1176, il successivo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati.*

*La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.*

*Data a Roma, addì 9 febbraio 1963*

**SEGNI**

*FANFANI – BOSCO – TREMELLONI*

*Visto il Guardasigilli: Bosco*

Stampa locale

**ALLEGATO 11**

**“Il Lavoro” – 08/06/46 (giornale locale)**

**LE “CASALINGHE”**

**Liberate le madri dallo stato di servitù**

*Di mia madre ricordo il sorriso ed il duro lavoro. Si alzava all'alba ed accudiva i quattro figli che poi divennero tre perché Fausto a cinque anni morì di difterite. Poi andava a scuola, era insegnante nelle prime classi elementari. Di corsa tornava a casa a cucinare, a lavorare, a fare tutte le innumerevoli cose che una donna deve fare ogni giorno. Mia madre, nella sua lunga vita, andò forse dieci volte al teatro, cinque volte al cinema. Era molto stanca quando si approssimava alla morte, ma sapeva ancora sorridere.*

*Anche per questa esperienza sofferta nella mia famiglia il posso affermare senza tema di cadere nella retorica che innanzi tutto il problema delle donne italiane è il problema di quelle donne che, quando si sposano, o quando muoiono, vengono definite con una strana e cara parola: casalinghe.*

*Quando l'uomo ha terminato il suo lavoro – salvo eccezioni – può dedicarsi alla politica al biliardo, alla lettura di un libro o al vino. Quando la donna che lavora torna a casa, essa continua a lavorare. Con la differenza che quello di prima poteva non essere lavoro, ma fatica, quello di dopo è semplicemente un lavoro: affettuoso, gradito, magari più duro, ma certamente compiuto con maggiore competenza, ed attenzione.*

*L'amore per la famiglia diventa, più spesso di quanto non si chieda, una vera ossessione per le "donne di casa". Assillate dai limiti del povero bilancio familiare, incalzate dalla conoscenza dei bisogni dei figli piccoli e dei figli più grandi, le donne di casa sono spinte a chiudere i loro interessi nel piccolo e povero ambiente familiare: cosicché a lungo andare se non impazziscono addirittura, assai spesso si persuadono che, oltre quel limite, non ci sono nemici.*

*Che cosa si può fare per liberare le "casalinghe" dalla loro servitù? Non è facile rispondere. La servitù della donna così detta regina della casa corrisponde ad un tradizionale predominio del maschio, dovuto alle debolezze di quest'ultimo: sarebbe un lungo discorso, che non è il caso di affrontare in questa sede.*

*Non basta affermare che le donne, a parità di lavoro hanno diritto al medesimo salario o stipendio degli uomini: perché se le donne trovano lavoro, ciò quasi sempre è dovuto al fatto che esse sono pagate meno. Bisogna persuadersi che soltanto una nuova, sia pure graduale, organizzazione dei rapporti di produzione potrà sottrarre le donne alla loro evidente inferiorità economica.*

*Questa inferiorità, è bene chiarirlo, esiste soltanto di fronte al compenso del lavoro; mentre invece è certissimo, perché è evidente, che le donne lavorano più degli uomini.*

*Noi crediamo che le fatiche delle casalinghe potranno essere alleviate attraverso una migliore organizzazione aziendale e familiare. Noi crediamo che non sia indispensabile cucinare in ogni casa due o tre volte al giorno: mense collettive (che non siano le mense della fame attualmente esistono nelle grandi città) saranno di grande aiuto alle famiglie, perché libereranno le donne dalla necessità di ripetere in ogni casa un lavoro che, fatto, per molte famiglie, prò impegnare minor personale con un migliore rendimento.*

*Ma soprattutto è necessario che un più alto tenore di vita sia consentito a tutti coloro che lavorano: così che ad esempio, gli aspirapolvere, il riscaldamento centrale, i frigoriferi ecc. non siano più monopolio di poche famiglie ricche, ma siano messi alla portata di ogni famiglia.*

*Contemporaneamente la assistenza ai bambini deve essere perfezionata, in modo da non essere più nell'atmosfera della beneficenza più o meno autentica garanzia alle madri di non trasgredire ai loro doveri affidando, sia pure per poche ore, i loro piccoli figli agli organismi destinati ad alleviare, almeno in parte, le loro troppo gravose responsabilità.*

*Io credo che nell'Italia nuova che sorgerà a poco a poco dalla Costituente, solo agendo in tal senso si potrà contribuire al miglioramento dei rapporti familiari, sinora enormemente danneggiati dai difettosi rapporti tra i due sessi, che si risolvono in definitiva a danno dei genitori dei figli.*

## **DIRITTO AL VOTO E ATTIVITA' POLITICA**

### *PRIMA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA*

20/3/1865	Legge 2248	Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia all'art.26 esclude le donne dal voto. ( <i>allegato 1</i> )
10/2/1889	Legge 5921	Legge elettorale comunale e provinciale italiana che recepisce la riforma crispiana del 1888 esclude le donne dal voto all'art.30 ( <i>allegato 2</i> )
28/3/1895	Legge 83	Legge elettorale politica che recepisce la riforma del 1882, non nomina le donne
4/2/1915	Regio Decreto 148	Approva il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale all'art.24 esclude le donne dal voto amministrativo. ( <i>allegato 3</i> )
02/09/19	Legge 1495	Legge elettorale politica che consente ai maschi analfabeti di votare
1919	Unione Inter parlamentare	Proporzione di donne in Parlamento e data dell'accesso alla piena capacità politica e civile nei paesi occidentali. ( <i>allegato 4</i> )
22/11/25	Legge 2125	Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo ( <i>allegato 5</i> )
14/02/26	Regio Decreto 256	Esame speciale previsto dall'art.1 della Legge per l'iscrizione delle donne nelle liste elettorali.

#### DISEGNI DI LEGGE SUL VOTO ALLE DONNE

1863	Peruzzi	E' mirato a non far perdere il diritto di voto a chi già l'aveva
1865	Lanza	Respinto
1867	Morelli	Abolire la schiavitù domestica accordando i diritti civili e politici
1877	Morelli	Abolire la schiavitù domestica accordando i diritti civili e politici
1871	Lanza	Insabbiato
1880	Zanardelli	Non si nega il voto per principio ma per opportunità
1881	Coppino	Spetterà ad altri e a altro tempo la concessione del voto alle donne
1887	Crispi	Non si nega il voto ma l'opportunità del suo esercizio
1907-1910		Commissione nominata da Giolitti sulle condizioni sociali della donna
1919	Martini-Gasparotto	Proposta di legge approvata solo dalla Camera

#### DIRITTO AL VOTO E ATTIVITA' POLITICA

*DOPO LA COSTITUZIONE*

01/02/45	D.L.L. 23	Estensione alle donne del diritto di voto ( <i>allegato 6</i> )
10/03/46	D.L.L. 74	Norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente (decreto eleggibilità delle donne - art.7) Nello stesso decreto è sancita l'obbligatorietà del voto, indicate le sanzioni per coloro che si astengono dal voto (art.1) e i non elettori ( <i>allegato 7</i> )
	Art.48 Costit.	Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne. Il voto è un dovere civico
07/10/47	legge 1058	Legge elettorale
1957		Legge elettorale
1993		Legge elettorale

**Stampa locale**

IL LAVORO	6-12/3/46	8 marzo ( <i>allegato 8</i> )
IL LAVORO	27/03/46	24 marzo: Giornata di festa per il popolo astigiano.
IL LAVORO	17-23/4/46	Oltre 16000 donne hanno votato. ( <i>allegato 9</i> )
IL LAVORO	15/02/46	Che cosa significa fare della politica( <i>allegato 10</i> )
IL LAVORO	06/12/46	Le donne e le Elezioni amministrative. ( <i>allegato 11</i> )
LA REPUBBLICA	18/02/97	Le donne in Parlamento. Percentuali. ( <i>allegato 12</i> )
D(supplmento) REPUBBLICA	18/02/97	L'ultima suffragetta
LA STAMPA	08/03/97	Nel giorno delle mimose Ore 9, lezione di storia delle donne L'altra metà della politica. ( <i>allegato 13</i> )
SPECCHIO-STAMPA	08/03/97	Sarò donna nel 2000. Le donne che hanno fatto il '900

BIBLIOGRAFIA

A. Rossi Doria, *Diventare cittadine*, Firenze, Giunti, 1996, pp. 20-47, pp. 75-93, pp. 94-100 e pp. 104-106.

M. Bigaran, *Progetti e dibattiti parlamentari sul suffragio femminile: da Peruzzi a Giolitti* in "Rivista di storia contemporanea", n. 1, anno XIV, 1985.

A.M. Mozzoni, *La liberazione della donna*, Milano, Mazzotta, 1975.

A. Buttafuoco, *Cronache femminili - Temi e momenti della stampa emancipazionista in Italia dall'unità al fascismo*, Arezzo, Università di Siena, Dipartimento di studi storico sociali e filosofici, 1988.

M. Sineu, *Le donne nella sfera della politica - Diritti delle donne e democrazia* in AA.VV., *Storia delle donne - Il 900*, Roma-Bari, Laterza, 1992, in particolare la tabella in allegato.

*Il consiglio comunale della città*, opuscolo a cura dell'Archivio Storico Comunale, Asti, 1990

C. Liotti, *Donne e resistenza - la forza della memoria: appunti per una ricerca in corso*, in "Rassegna di storia contemporanea", n. 1-2, 1995, anno II.

Per verificare, a livello locale, la percentuale di donne candidate nelle liste dei vari partiti vedere in Archivio Storico del Comune di Asti manifesti dei candidati nelle elezioni politiche amministrative.

## DIRITTO AL VOTO E ATTIVITA' POLITICA

### PRIMA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

#### ALLEGATO 1

##### **LEGGE 20 marzo 1865, n.2248**

*Unificazione amministrativa del Regno d'Italia*

(..)

Art. 26

*Non sono né elettori, né eleggibili gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri; le donne, gli interdetti, o provvisti di consulente giudiziario; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione di beni, finché non abbiano pagati intieramente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzioni od a particolari interdizioni, mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode o attentato ai costumi.*

(..)

#### ALLEGATO 2

##### **REGIO DECRETO 10 febbraio 1889, n.5921**

*Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale*

(..)

art. 30

*Non sono elettori né eleggibili :*

- a) *gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri ;*
- b) *le donne ;*
- c) *gli interdetti e gli inabilitati ;*
- d) *i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia finchè non abbiano ottenuto la riabilitazione ;*
- e) *gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglianza speciale.*  
*Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della sorveglianza.*

(..)

#### ALLEGATO 3

##### **REGIO DECRETO 4 febbraio 1915, n.148**

*Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale*

(..)

art.24

Legge 19 giugno 1913, n.640, art.2 (art.22)

*Le donne non possono essere iscritte nelle liste elettorali amministrative e non sono eleggibili agli uffici designati della presente legge.*

(..)

#### ALLEGATO 4

Paese	Donne in Parlamento		Capacità politica	Capacità civile (donne sposate)
	Anno di elezione	% donne		
Finlandia	1991	38,5	1906	1919
Norvegia	1989	35,7	1913	1888
Svezia	1991	33,8	1921	1920
Danimarca	1990	33	1915	1925
Paesi Bassi	1989	25,3	1919	1956
Islanda	1991	23,8	1915	1923
Austria	1990	21,6	1918	1811
Germania Fed.*	1987	15,3	1919	1896
Spagna	1989	14,6	1931	1975
Svizzera	1987	14	1971	1921
Lussemburgo	1989	13,3	1919	1972
Canada	1988	13,2	1920	fine XIX - in. XX
Italia	1987	12,8	1945	1919
Belgio	1991	9,4	1948	1958
Irlanda	1989	7,8	1918	1957
Portogallo	1987	7,6	1976	1976

*Proporzione di donne in Parlamento e data dell'accesso alla piena capacità politica e civile nei paesi occidentali.*

*Fonte: Unione Interparlamentare, 1919.*

#### ALLEGATO 5

**LEGGE 22 novembre 1925, n. 2125.**

***Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo.***

*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1925, n. 285)*

--

**VITTORIO EMANUELE III**

*per grazia di dio e per volontà della nazione*

**RE D'ITALIA**

*Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:*

**ART. 1**

*All'art. 24 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti i tre seguenti:*

*Art. 24. – Sono iscritte nelle liste elettorali amministrative le donne che hanno compiuto il 25° anno di età ovvero lo compiono non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste e che si trovino in una delle seguenti condizioni:*

- 1. Che siano decorate di medaglie al valore militare o della croce al merito di guerra;*
- 2. Che siano decorate di medaglie al valore civile, o della medaglia dei benemeriti della Sanità pubblica o di quella dell'istruzione elementare o di quella dell'istruzione elementare o di quella per servizio prestato in occasione di calamità pubbliche, conferita con disposizione governativa;*
- 3. Che siano madri di caduti in guerra;*
- 4. Che siano vedove di caduti purchè non siano state private del diritto alla pensione a termini e per effetto dell'art. 23 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;*
- 5. Che abbiano l'effettivo esercizio della patria potestà o della tutela e sappiano leggere e scrivere;*
- 6. Che abbiano, se nate antecedentemente al 1894, superato l'esame di promozione della 3<sup>a</sup> elementare; se nate posteriormente, che producano un certificato di promozione dall'ultima classe elementare esistente, al momento dell'esame, nel Comune o frazione di loro residenza. Sul certificato di studi deve risultare l'attestazione della autorità scolastica che lo stesso è valido quale proscioglimento dall'obbligo agli effetti della legge elettorale. Potrà tener luogo di tale certificato la conseguita ammissione ad un primo corso di un istituto o scuola pubblica governativa o pareggiata riconosciuta dallo Stato di grado superiore all'elementare; o l'aver superato uno speciale esame le cui norme saranno stabilite con regolamento da emanarsi di concerto fra i Ministri per la istruzione pubblica e per l'interno. Per l'applicazione della presente legge nelle nuove Province si avrà riguardo ai corsi ed alle scuole corrispondenti;*
- 7. Che paghino annualmente nel Comune nel quale vogliono essere iscritte, per contribuzioni dirette erariali di qualsiasi natura ovvero per tasse comunali esigibili per ruoli nominativi, una somma non inferiore complessivamente a 100 lire e sappiano leggere e scrivere. Alla madre si tien conto delle contribuzioni pagate per beni dei figli di cui abbiano l'amministrazione per disposizione di legge. Alla moglie si tien conto delle contribuzioni pagate per beni del marito di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.*

*La prova di saper leggere o scrivere di cui al comma 5. e 7. si dà nei modi stabiliti dall'art. 33 della legge comunale e provinciale.*

*Art. 24 bis. – Nella prima revisione delle liste elettorali dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno iscritte soltanto le donne che facciano domanda debitamente formulata e sottoscritta ai sensi e nelle forme degli articoli 32 e 33 della legge comunale e provinciale.*

*Art. 24 ter – Le donne iscritte nelle liste elettorali, che non siano colpite dalle ineleggibilità previste dagli articoli 26 e 28 della legge comunale e provinciale, sono eleggibili agli uffici designati dalla legge stessa ad eccezione dei seguenti:*

- 1. Sindaco, assessore;*
- 2. Presidente dell'Amministrazione provinciale e deputato provinciale;*
- 3. Componente della Giunta provinciale amministrativa;*

*(..)*

#### **ART. 5**

*Nella revisione ordinaria delle liste elettorali amministrative per l'anno 1925 si provvederà alla compilazione delle liste elettorali delle donne in esemplari separati da quelle liste degli uomini.*

*Le donne comprese nelle liste avranno diritto di partecipare alle elezioni comunali e provinciali che avverranno dopo il 31 maggio 1925.*

*La votazione delle donne sarà fatta in sezioni separate, purchè il numero delle donne iscritte nella lista elettorale del Comune non sia inferiore a cinquanta.*

*Sono in conformità modificate le disposizioni degli articoli 51 e 52 della legge comunale e provinciale.*

## **DIRITTO AL VOTO - 1945 : LA TRANSIZIONE**

### **ALLEGATO 6**

**DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, N. 23**

***Estensione alle donne del diritto di voto.***

*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1945, n. 22)*

--

UMBERTO DI SAVOIA  
PRINCIPE DI PIEMONTE  
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

*In virtù dell'autorità a Noi delegata;*

*Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali;*

*Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;*

*Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;*

*Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;*

*Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:*

**ART. 1**

*Il diritto di voto è esteso alle donne che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.*

**ART. 2**

*E' ordinata la compilazione delle liste elettorali femminili in tutti i Comuni.*

*Per la compilazione di tali liste, che saranno tenute distinte da quelle maschili, si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944.*

**ART. 3**

*Oltre quanto stabilito dall'art. 2 del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, non possono essere iscritte nelle liste elettorali le donne indicate nell'art. 354 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635 (l'esclusione riguarda le donne che esercitano il meretricio al di fuori di luoghi autorizzati).*

**ART. 4**

*Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.*

*Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.*

*Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945*

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1945

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 85. - PETIA

**DIRITTO AL VOTO - LA COSTITUENTE**

**ALLEGATO 7**

**DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 marzo 1946, N. 74**

***Norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente.***

*(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1946, n. 60)*

--

UMBERTO DI SAVOIA  
PRINCIPE DI PIEMONTE  
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

*In virtù dell'autorità a Noi delegata;*  
(..)  
*Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:*  
(..)

capo II

(..)  
Eleggibilità

Art. 7

*Sono eleggibili all'Assemblea Costituente i cittadini e cittadine italiani che, al giorno delle elezioni, abbiano compiuto il 25° anno di età, eccettuati i casi previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 del presente decreto.*

(..)

Stampa locale

## ALLEGATO 8

**“Il Lavoro” – 6/12 Marzo 1946**  
**8 MARZO**

*Col primo sole primaverile, si apre per tutte le donne un orizzonte di tranquillità di serenità, di speranza, smarrite per tanti anni nelle guerre, nelle stragi, nel terrore. Le donne italiane festeggiano il loro giorno insieme a quelle di tutti i paesi; festeggiano la fine della guerra, la vittoria sul fascismo; festeggiano il riaffermarsi della democrazia che vuole la emancipazione e l'elevamento della donna nella vita sociale politica e culturale e chiedono a gran voce i loro diritti.*

*Ancora una volta le donne chiedono che con la nuova costituzione italiana vengano spezzate quelle catene che le tengono legate e che venga riconosciuta alla donna la piena uguaglianza giuridica dei diritti civili e politici nei confronti dell'uomo. E nelle sue rivendicazioni immediate la donna chiede che le venga garantita la possibilità di lavorare onestamente; che il lavoro femminile sia protetto con tutte quelle assicurazioni e misure di previdenza sociale di cui gode l'uomo, che si studino particolari misure per assicurare la necessaria assistenza anche alle donne di casa che rappresentano la più numerosa categoria di lavoratrici, che vengano costituite anche per le giovani scuole professionali e di avviamento. Ma fra le loro rivendicazioni le donne italiane mettono in primo piano uno dei problemi più scottanti, quello che viene loro a cuore più di tutti gli altri: la difesa della maternità e d'infanzia.*

*Compito grande questo, compito nazionale che le donne nelle loro diverse associazioni hanno già conosciuto ad assolvere. Ma ora esse chiedono che proprio in quanto assistenza che esse svolgono va prendendo proporzioni così grandi che non sono più quelle di una normale beneficenza privata o di istituto lo Stato intervenga per aiutare le loro iniziative, che costituisca un Ente Ufficiale di Assistenza che coordini e controlli le varie attività in questo campo scontando i fondi là dove essi sono cioè nei forzieri degli speculatori e dei profittatori fascisti, realizzando quella solidarietà nazionale che è condizione necessaria di una rapida ricostruzione del paese.*

*Marzo 1945. Allora il mondo era ancora in guerra: le orde fasciste e tedesche terrorizzavano, trucidavano, depredavano. In quel giorno mentre nelle zone liberate dell'Italia le donne si battevano per la conquista delle loro rivendicazioni pratiche nel Nord le loro sorelle si battevano con le altre armi con altri mezzi, ma con la stessa tenacia e con gli stessi ardimenti; distruggere il fascismo. In quello stesso giorno in cui rivendicavano i loro diritti, le donne sapevano bene quali erano i loro doveri, e questi doveri adempivano a costo della loro stessa vita.*

*Ma non è finita la lotta per le donne italiane, la pace nel mondo è tornata ma nelle case italiane e nelle campagne ancora minate, nelle catapecchie misere e tristi, per i disoccupati, per i bimbi*

senza pane, per le famiglie senza casa, la pace non è tornata ancora, Il fascismo non è ancora morto in Sicilia ci sono coloro che speculano sulle miserie del popolo, che conservano intatte le loro ricchezze accumulate col fascismo, Questa è la guerra che ancora devasta il Paese, che ancora pesa sulle donne italiane. Il 8 marzo oggi si apre su un'Italia che inizia unita non fiducia, sia pure faticosamente, la sua ricostruzione; al contrario questa viene ostacolata e resa appositamente difficile da coloro che seguivano a mettere i loro egoistici interessi al di sopra di quelli della Nazione.

Questa nuova lotta è dura e difficile: e perciò da combattersi con accanimento. Ed abbiamo una arma nuova, efficace per stroncare ogni residuo di fascismo per dare all'Italia la pare e la democrazia, abbiamo il voto.

L'8 marzo quest'anno è proprio alla vigilia delle elezioni. Il popolo può dire finalmente chi è colpevole, di tante rovine, e deve scegliere chi può salvare il paese e portarlo su una nuova strada basata sulla giustizia e sul lavoro. Anche le donne che durante la guerra di liberazione nazionale entrarono così impetuosamente nella vita politica del paese, diranno la loro parola, perché hanno capito come la politica è strettamente legata alla loro vita familiare, alla sorte dei loro figli.

Noi non abbiamo paura che il voto alle donne sia contro la democrazia.

Le donne italiane hanno provato a loro spese nelle difficoltà e nelle miserie quotidiane, con la separazione dai loro uomini che partivano per una guerra infame, vicino ai bimbi tremanti di freddo cos'è stato il fascismo; ed esse sanno oggi una cosa molto bene e molto chiaramente: che esse non vogliono più il fascismo che esse tutte, le mamme, le spose; le lavoratrici, voteranno contro il fascismo, voteranno perché il fascismo non torni mai più.

L'8 marzo è una giornata di tutte le donne: casalinghe, massaie, operaie, contadine; professioniste; scendete, questo è il giorno di gioia nelle famiglie, nelle fabbriche, negli uffici. E siano gli uomini, i fratelli, i mariti, i figli, i compagni di lavoro a rendere omaggio in questo giorno alle loro donne. Sarà un segno di giusto riconoscimento della donna che, quando la Patria ha chiamato, ha saputo combattere, ha saputo morire: della donna che si è ormai svegliata dal lungo torpore a cui è stata obbligata per secoli, e che si è levata in piedi, per far sentire la sua voce conscia dei suoi doveri verso la Patria e la famiglia e dei suoi diritti da rivendicare.

L'avvento della donna alla vita politica come forza autonoma, che abbia coscienza di quello che si fa attorno ad essa, che sia capace di guidare secondo il buon senso e di imporre una determinata linea di condotta ai dirigenti di tutto il paese è non solo necessario, ma indispensabile, se vogliamo fondare un regime di pace e fare della famiglia un fattore di pace anche nei rapporti internazionali.

Togliatti

Commento [n1]:

Commento [n2]:

## ALLEGATO 9

### **“Il Lavoro” – 17/23 Aprile 1946 Echi della giornata elettorale Oltre 16000 donne hanno votato**

L'animata affluenza delle donne alle urne è stata la chiara dimostrazione che esse sono ormai entrate a far parte integrante della vita politica della nazione.

Le donne che, hanno sofferto gli orrori della guerra, che hanno compiuto e compiono miracoli per accordare le esigenze della vita quotidiana con le entrate troppo spesso inadeguate, che hanno subito come gli uomini deportati, sevizie, torture, hanno subito come gli uomini deportati, sevizie, torture, hanno finalmente potuto esprimere la propria volontà, hanno avuto il giusto riconoscimento di diritti loro prima negati da falsi preconcetti.

La donna che forma gran parte dell'umanità sulle sue ginocchia, che plasma le giovani intelligenze, che educa l'animo, ha il diritto anche, quando il proprio figlio ha raggiunto una certa maturità, di influire sulla sua vita, di continuare a difendere la sua creatura contro coloro che vogliono gettarla alla morte per il proprio tornaconto, contro coloro che vogliono sfruttarla per i propri interessi.

Le madri, le spose, hanno il dovere di levare la loro voce a salvaguardia dei loro familiari, hanno il diritto di poter presentare, in nome della giustizia, il conto terribile delle sofferenze ai profittatori della guerra, a coloro che giocano con le vite umane, a coloro che calpestanto chi lavora e misconoscono la uguaglianza e la fratellanza umana.

*Deve partecipare alla vita politica la donna che lavora nei campi, quella che svolge la sua attività tra le pareti domestiche e quella che ha un impiego. Povera o agiata che sia, non può e non deve appartarsi dalla vita politica della Nazione che è anche la sua vita, deve formarsi una coscienza precisa delle proprie funzioni e del proprio valore, deve emanciparsi dalle strettoie di una mentalità ormai decrepita e superata che la poneva in uno stato di inferiorità rispetto all'uomo.*

*Nelle elezioni amministrative le donne di Asti hanno votato in numero di 16.874.*

*Con le elezioni politiche esse ce ne forniranno indubbiamente la riprova potando tutta la forza della loro coscienza e del loro numero a favore di quei principi che dovranno formare la base della nuova Italia democratica e progressiva.*

*Prof. L. Vergano*

## **ALLEGATO 10**

### **“Il Lavoro” – 15/02/46 Che cosa significa fare della politica**

*E' un argomento che dovrebbe essere ormai superato. Tuttavia si notano ancora troppe opinioni contrarie, troppi sorrisetti ironici, troppe critiche. Non si vuole ammettere che la donna “faccia politica”.*

*Ora, è questione solo d'intenderci sul significato della frase “fare politica”. Per i fascisti voleva dire sfilare inquadrato a passo di marcia con delle genarchesse dallo sguardo truce in testa, significava andare ad ascoltare i discorsi di Mussolini gridando “Viva il Duce” e, qualche volta, andare a confezionare pacchi che al fronte non arrivavano mai.*

*Per noi “fare della politica” ha un altro significato. Ed è questo: Tutte le donne oggi sono strette alla gola dai gravi problemi della vita quotidiana. Tutte le donne oggi si lamentano della grande quantità di merce esposta nelle vetrine a prezzi favolosi, quasi ad irridere la miseria della massaia che esce a fare la spesa con sole poche lire nel portafoglio; tutte le donne si lamentano che i loro bambini sono senza scarpe, e devono scrivere male a scuola perché l'ambiente non è riscaldato; tante mamme che hanno avuto il figlio straziato dai mostri nazi-fascisti, sono indignate nel vedere che i torturatori dei loro figli tentano di creare un nuovo fascismo.*

*Ma ci sono delle donne che, vedendo queste cose, non si limitano a constatarlo, o a fare una critica sterile che non risolve nulla e aggrava anzi la situazione; ci sono delle donne che hanno il coraggio di farsi avanti e, comprendendo le difficoltà del momento e il pericolo rappresentato dalla reazione, cercano di far qualche cosa anch'esse per risolvere i problemi più immediati che riguardano particolarmente i loro interessi, la loro famiglia e i loro figli, e per impedire che un altro fascismo risorga, portando con sé rovine.*

*Questo, secondo noi, vuol dire “fare della politica”. Significa avere un po' di comprensione e, anziché lamentarsi a destra e a sinistra, metterci al lavoro con serietà, mettendo a frutto quella esperienza che tutte abbiamo e che ci proviene dall'attività che svolgiamo quotidianamente in casa, alla fabbrica, o in ufficio, per unirci e fare qualcosa che migliori la situazione.*

*Come si vede, le donne, interessandosi alla vita politica, non trascurano affatto, la loro casa, anzi ne risaldano le basi materiali e morali non solo per il momento presente, ma anche per l'avvenire, perché impedendo oggi una rinascita del fascismo, noi impediremo pure che tra 10 o 20 anni ci sia un'altra guerra che distrugga nuovamente le nostre case ed uccida nuovamente i nostri figli, ci riporti in una situazione di cui purtroppo stiamo facendo oggi l'amara esperienza.*

*Per questo noi vogliamo essere donne che fanno della politica perché occorre affrontare la situazione indubbiamente grave con coraggio, con energia e con capacità per non limitarci a vane parole ma operare concretamente.*

*Marisa Ombra*

## **ALLEGATO 11**

### **“Il Lavoro” – 06/12/46 Le donne e le Elezioni Amministrative**

*Dalla maggior parte dei comuni che votano entro il sette aprile ci sono pervenuti gli elenchi dei candidati alle elezioni amministrative. Dobbiamo però constatare, con vero rincrescimento, che le*

donne eccezion fatta per il capoluogo della provincia, non sono per nulla rappresentate fra i candidati.

Questa mancanza denota da parte dei compagni una non giusta valutazione dell'importanza che possono avere le donne nelle pubbliche amministrazioni e della massa enorme che esse rappresentano agli effetti delle elezioni.

Si dimentica facilmente l'apporto dato dalle donne nella lotta di liberazione del nostro paese, i loro sacrifici, le loro eroine e martiri che hanno valso loro questo primo diritto.

Quello di votare.

Sussiste ancora in molti di noi la vecchia mentalità retrograda che ci fa scettici sulle capacità di direzione della donna, sia nel campo della produzione, nella fabbrica, nei lavori agricoli, negli uffici, ecc. sia nel campo sociale, dell'assistenza, dell'igiene ecc.

Si ricorre spesso volte al vecchio ritornello assai caro ai reazionari; la donna deve stare a casa a fare la calza, la politica non è pane per i suoi denti, suo unico compito è quello di essere l'angelo della famiglia, ecc.

Mentre le doti organizzative dimostrate in questi ultimi tempi nelle loro molteplici iniziative dovrebbero farci ragionare diversamente.

La donna, in seno al Consiglio comunale, diventerebbe il centro intorno al quale si polarizzerebbe tutta la massa femminile locale, che porrebbe così i suoi problemi e farebbe conoscere le sue esigenze.

Una donna nel Consiglio comunale rappresenterebbe quei bisogni che solamente le donne conoscono e possono segnalare.

D'accordo che non sempre è facile trovare delle donne idonee ad essere incluse nelle liste dei candidati; ma molto spesso invece, ciò deriva da sottovalutazione, e anche diciamo pure qualche volta dal timore di rinunciare a qualche nostro candidato in favore di una donna.

Se vogliamo che la democrazia faccia veramente dei passi in avanti bisogna che incominciamo a ragionare diversamente: fino a che una parte della popolazione (e la parte più grande) è esclusa dalla vita pubblica o vi partecipa in misura troppo limitata, non avremo mai una vera e propria democrazia popolare.

G. Vogliolo

## ALLEGATO 12

### *“La Repubblica” - 18/02/97 Donne in parlamento : percentuali*

<b>LE DONNE IN PARLAMENTO %</b>	<b>CAMERA</b>	<b>SENATO</b>
<b>COSTITUENTE 1946-48</b>	4,1	
<b>1^ LEGISLATURA 1948</b>	6,7	1,1
<b>2^ LEGISLATURA 1953</b>	5,5	0,4
<b>3^ LEGISLATURA 1958</b>	3,6	1,2
<b>4^ LEGISLATURA 1963</b>	4,6	1,8
<b>5^ LEGISLATURA 1968</b>	2,6	3,1
<b>6^ LEGISLATURA 1972</b>	3,8	1,5
<b>7^ LEGISLATURA 1976</b>	8,4	3,4
<b>8^ LEGISLATURA 1979</b>	8,4	3,4
<b>9^ LEGISLATURA</b>	7,9	4,9

1983		
<b>10<sup>^</sup></b> LEGISLATURA 1987	12,6	6,7
<b>11<sup>^</sup></b> LEGISLATURA 1992	7,9	9,0
<b>12<sup>^</sup></b> LEGISLATURA 1994	15,4	8,6
<b>13<sup>^</sup></b> LEGISLATURA 1996	9,5	7,9
<b>MEDIA</b>	7,4	4,2

## ALLEGATO 13

**“La Stampa” – 08/03/97**

**Come dare alle donne una rappresentanza adeguata? Confronto internazionale a Nuova Delhi**

**L'altra metà della politica**

**Dai parlamenti ai governi, per una vera parità**

*In Norvegia, dove le donne sovente partecipano ai più alti livelli della politica, un bambino domanda alla madre: “In questo Paese anche un uomo può diventare capo del governo?”. E' una battuta che riflette l'insolita situazione dei Paesi scandinavi in un mondo dove gli uomini hanno sempre condotto il gioco e le donne, per antichi retaggi culturali e religiosi, si sentono a disagio in politica e trovano grandi difficoltà a entrare nella competizione elettorale: oggi occupano solo l'11,7% di tutti i seggi nei Parlamenti del mondo. Per cercare di dare alle donne una rappresentanza adeguata si è riunita a Nuova Delhi una conferenza dell'Unione Interparlamentare con rappresentanti di una ottantina di Parlamenti di tutto il mondo.*

*Il ruolo della donna in politica non è certo un problema di leggi perché le costituzioni di tutti i Paesi moderni riconoscono parità di diritti a uomini e donne in ogni aspetto della vita civile. Ma c'è una netta discrepanza fra norme e pratica quotidiana malgrado l'esistenza di svariati meccanismi di supervisione a livello nazionale.*

*Il primo Paese dove le donne hanno ottenuto il diritto di voto è la Nuova Zelanda nel 1894, e le prime donne a sedere in Parlamento furono le finlandesi nel 1907. La prima donna la governo fu la polacca Irena Kosmowska che nel 1918 divenne sottosegretario per gli Affari sociali. La prima donna ministro fu la danese Nina Bang, responsabile dell'educazione dal 1924 al 1926. La prima donna capo di governo fu nel 1960 la ceylonese Sirimavo Bandaranaike. La prima capo di Stato fu Isabel Martínez de Perón, che ascese alla presidenza quando morì il marito nel 1974. Corazón Aquino delle Filippine nel 1986 divenne la prima presidente eletta direttamente dal popolo.*

*Fra le 28 monarchie del mondo oggi, solo in 11 le donne possono succedere al trono, e solo in 4 (Svezia, Olanda, Norvegia, e Belgio) i diritti di successione delle figlie più grandi hanno la precedenza su quelli dei loro fratelli più giovani. In 50 Paesi oggi non ci sono donne ministro, ma 30 di questi ne hanno avute in passato, quindi 20 non hanno mai avuto donne al governo.*

*Sullo sfondo di questi dati e dei progressi compiuti sulla strada della parità tra donne e uomini, si è svolta a Delhi una interessante discussione, poi riassunta in un lungo comitato finale, su temi come la formazione delle donne in politica, il finanziamento delle loro campagne elettorali, la gestione dei mezzi di comunicazione, e l'istituzione di quote.*

*Quest'ultimo tema è stato forse l'unico a dividere i partecipanti anche se la grande maggioranza si è espressa a favore delle quote come male necessario da adottare su base temporanea al fine di correggere l'attuale vistoso squilibrio tra uomini e donne, per abolirlo una volta ottenuto l'effetto desiderato. E' stata sottolineata la necessità di introdurre quote a tutti i livelli in cui vengono prese decisioni di carattere politico, dai partiti ai Parlamenti nazionali ai governi e alle amministrazioni. E' emerso un chiaro consenso a favore delle quote riferite alle candidature piuttosto che ai seggi in Parlamento, e a favore della loro introduzione da parte dei partiti piuttosto che da parte del Parlamento, anche se la legge ha il vantaggio di renderle vincolanti per tutti i partiti.*

*Diversi delegati hanno sottolineato l'esigenza di altri meccanismi quali la riserva di una certa percentuale di seggi nelle istituzioni rappresentative locali e nazionali, per compensare le minori opportunità delle donne di essere elette. Decisamente contrari ai sistemi delle quote i delegati dei Paesi est-europei, dove sotto il sistema comunista le quote venivano utilizzate per garantire una partecipazione puramente formale delle donne ai livelli meno elevati della attività politica. Contraria anche la delegazione iraniana, di cui facevano parte tre deputate vestite da suore ma col volto provocatoriamente scoperto: una di queste, l'onorevole Sohila Jelodarzadeh mi ha detto che il sistema delle quote rischia di portare alla politica donne non qualificate e incompetenti, e che quindi preferisce la libera concorrenza fra uomini e donne.*

*Più in generale è stato sottolineato che la situazione migliorerebbe se il numero delle donne in Parlamento raggiungesse una certa soglia vicina al 30%, e per avvicinarsi a tale obiettivo i partiti sono stati invitati a presentare un numero sufficiente di candidate aventi reali possibilità di essere elette, e a essere più ricettivi rispetto alle esigenze delle donne.*

*Oggi solo sei Paesi – Argentina, Belgio, Brasile, Corea del Nord, Nepal e Filippine – hanno leggi che impongono una percentuale minima di donne in Parlamento. Nell'insieme l'introduzione di quote per la partecipazione politica delle donne, soprattutto nei sistemi dei partiti politici, in termini di adesione, gerarchia e candidature, si è dimostrata in alcuni Paesi decisamente utile. Numerosi delegati hanno menzionato la grande importanza dell'istruzione e della formazione al fine di aiutare le donne a superare la mancanza di fiducia in se stesse che troppo spesso le rende riluttanti a entrare in politica.*

*La generale mancanza o scarsità di finanziamenti per le campagne elettorali delle donne ha condotto ad alcune raccomandazioni: i partiti politici dovrebbero presentare almeno un terzo delle proprie risorse destinate alle campagne elettorali, e in tutti i casi in cui è possibile il finanziamento pubblico dei partiti devono essere adottati incentivi, cioè l'entità del finanziamento o del rimborso deve essere legata alla percentuale di donne candidate e/o elette in Parlamento.*

*Una particolare attenzione è stata rivolta al ruolo dei media, riconosciuto finora passivo nel proiettare le aspirazioni politiche e le preoccupazioni delle donne. Sono state avanzate alcune proposte concrete: Parlamenti e partiti politici dovrebbero organizzare sessioni di relazioni pubbliche sull'immagine dei politici donne nei media; i giornalisti dovrebbero evitare, quando si occupano di argomenti politici, di intervistare esclusivamente uomini. E' stato anche proposto un premio annuale da assegnare a quegli organi di stampa che dimostrino imparzialità nell'accordare spazio a politici uomini e donne.*

*Ma al di là delle misure pratiche è stato riconosciuto che per rimediare al deficit esistente è necessario un profondo cambiamento della mentalità, è necessario un nuovo contratto sociale in base al quale uomini e donne lavorino in condizioni di uguaglianza e complementarità, arricchendosi reciprocamente con le loro differenze. Lo squilibrio tra uomini e donne in politica rimane innegabile, ma conferenza di Delhi è stata un'eccezione: vi hanno partecipato 121 parlamentari uomini e 119 donne: sembra che mai prima una riunione internazionale abbia raggiunto un simile livello di parità. Forse siamo sulla strada buona.*

Jag Gawronski